

CCXXII.

TORNATA DI MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari:

Disegni di legge e Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Proroga dei decreti militari (PELLOUX)	Pag. 8338
Tumulazione di Michele Amari (DI RUDINI)	8371
Decreti con riserva (PASCOLATO, CARENZI, GAMBA, MARSENGO-BASTIA)	8375
Proposte di legge (<i>Lettura</i>):	
Veterani (SANGUINETTI)	8338
Orfani dei marinai (BRUNICARDI)	8349
Provvedimenti agrari (RINALDI)	8339
Disegno di legge (<i>Discussione</i>)	8355
Trattato italo-tunisino:	
Oratori:	
GUERCI	8362
MURATORI	8364
OTTAVI	8358
RANDACCIO, <i>relatore</i>	8371
SALANDRA	8363
SAPORITO	8371
SCIACCA DELLA SCALA	8355
VISCONTI-VENOSTA, <i>ministro degli affari esteri</i>	8375

Interrogazioni:

Cattura del piroscalo <i>Doelwik</i> :	
Oratori:	
BRIN, <i>ministro della marineria</i>	8349-52
SANTINI	8350
Liceo di Trani:	
Oratori:	
GALIMBERTI, <i>sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	8351
IMBRIANI	8352
Marcie militari:	
Oratori:	
DE NICOLÒ	8352-54
PELLOUX, <i>ministro della guerra</i>	8352-53

Porto di Cotrone:

Oratori:

LUCIFERO Pag. 8354-55

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici* . . . 8354-55**Osservazioni** sul processo verbale:

Oratore:

IMBRIANI 8337

La seduta comincia alle ore 14.5.

Ricci, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Dichiarazioni sul processo verbale.

Imbriani. Domando di parlare sul processo verbale.

Presidente. Ne ha facoltà.

Imbriani. Mi preme di chiarire interamente il mio concetto. Nessuno più di me desidera la punizione dei colpevoli che dilapidano il pubblico danaro, sieno essi conti, senatori, prefetti o anche ministri, e oltre ancora; ma permettetemi altresì di deplorare altamente il metodo che si segue e sul quale ognuno sfugge alle responsabilità dei propri atti, come, a proposito dell'ultima inchiesta, vi si sottraggono i *travetti* che la compilano...

Presidente. Ma questo non è verbale.

Imbriani. ... i funzionari che la firmano, i ministri che la presentano. Allora tanto valeva che non la presentassero.

Questo volevo dire.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Carmine, di giorni 3; Morpurgo, di 8; De Leo, di 8; Sanvitale, di 5. Per motivi di salute gli onorevoli: Ceriana-Mayneri, di giorni 3; Zabeo, di 6.

(Sono conceduti).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Ricci, segretario, legge:

5433. Il Consiglio provinciale di Torino chiede che si mantengano inviolati i diritti e tutti i benefizi derivanti alle Provincie a catasto accelerato dalla legge 1° marzo 1896 sulla perequazione fondiaria o almeno sia accordata a ciascuna delle Provincie stesse la facoltà di scegliere tra le innovazioni proposte nella relazione parlamentare.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Pelloux, ministro della guerra. La Camera sa che la Commissione parlamentare incaricata di esaminare il disegno di legge relativo alle modificazioni all'ordinamento dell'esercito, ha ieri, con una sollecitudine di cui la ringrazio, presentata la relazione; e fin da ora la discussione di questo disegno, che era dichiarato d'urgenza, trovasi iscritta all'ordine del giorno.

Però, malgrado tutta la buona volontà del Ministero, malgrado tutta la buona volontà dimostrata dalla Commissione, non oso credere troppo che questo disegno di legge possa venire discusso dai due rami del Parlamento prima delle vacanze parlamentari; e siccome, se ciò avvenisse, l'Amministrazione della guerra verrebbe a trovarsi in una condizione non perfettamente regolare, e non volendo io trovarmi in questa posizione, ho creduto di proporre un disegno di legge, dirò così, eventuale, perchè spero ancora che non ve ne sia bisogno. È un disegno di legge col quale, se le modificazioni proposte non saranno accettate dai due rami del Parlamento prima del 31 dicembre 1896, i Decreti-legge che

erano prorogati al 1° gennaio 1897, avranno valore per effetto di legge, fino al giorno in cui dai due rami del Parlamento sarà approvato il disegno di legge, di cui è stata presentata ieri la relazione; e questo termine non deve oltrepassare il 30 giugno 1897. Il che vuol dire che: se il Parlamento non accetterà questo disegno di legge prima del 30 giugno 1897, se disgraziatamente per combinazioni parlamentari ciò mai potesse accadere, per rimanere nell'ordine legale sarei obbligato a presentare un altro disegno di legge di proroga.

Per avere la sicurezza che in ogni modo il presente disegno di proroga possa essere discusso il più presto possibile, domando alla Camera che consenta sia trasmesso alla Commissione stessa, che già ha esaminato il disegno di legge sulle modificazioni all'ordinamento del Regio esercito.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro chiede che sia mandato alla stessa Commissione, che già si è occupata di questo argomento.

(Così rimane stabilito).

Letture di proposte di legge.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura alcuni disegni di legge d'iniziativa parlamentare, dei quali prego l'onorevole segretario di dar lettura alla Camera.

Ricci, segretario, legge:

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sanguinetti, Biancheri, Fasce, Ceriana-Mayneri, Niccolini, Calleri, Ferrero di Cambiano, Daneo E., Chiapusso, Farinet, D'Alife, Mussi, Bettòlo, Palizzolo, Cocito, Calpini, Garlanda, Morelli-Gualtierotti, Bombrini, Rava, Curioni, Fusco Ludovico, Cavagnari, Daneo Giancarlo, Guerci, Nocito, Marsengo-Bastia, Chiappero, Dal Verme, Cremonesi, Facta, Berio, Biscaretti, Menafoglio, Ghigi, Tecchio, Valle Gregorio, Cottafavi, Mel, Rizzo, Romanin-Jacur, Basetti, Marcora, Giaccone, Rizzetti, Scotti.

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1897, a tutti i veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891, n. 351, sarà liquidato l'assegno portato dalla legge stessa.

Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo, allo stanziamento, di cui al n. 49 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1896-97, è fatto l'aumento di lire 350,000.

Per l'esercizio 1897-98, e per quello 1898-1899, l'aumento sarà rispettivamente limitato a lire 250,000 e 100,000.

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rinaldi, Piccolo-Cupani, Falconi, Aguglia, Scaramella-Manetti, Tripepi Francesco, Grossi, Pais, Fili-Astolfone, Capruzzi, Manna, Capaldo, Omodei, Torraca.

Legge che approva alcuni provvedimenti agrari.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare i provvedimenti agrari allegati alla presente legge, con facoltà d'introdurvi le modificazioni votate dal Parlamento e le altre che risulteranno necessarie per coordinare fra loro le particolari disposizioni con le leggi dello Stato.

PROVVEDIMENTI AGRARI

Assegnazione delle terre pubbliche e funzionari incaricati di eseguirla.

Art. 1.

Tutti i beni rustici non paludosi nè malsani appartenenti ai Comuni, allo Stato, a qualunque istituto pubblico od ecclesiastico ed in genere a qualsivoglia corpo morale che non sia un'associazione di famiglie, saranno assegnati alla classe povera del Comune ove esistono i beni medesimi, mediante il pagamento di un annuo canone, nei modi e nelle misure stabilite qui appresso.

Art. 2.

Sono eccettuati i terreni di miniere e di cave, o destinati alle ville, ai giardini, ai passeggi pubblici, quelli che servono agli usi umanitarii o scientifici degli stabilimenti a cui appartengono i detti beni, i boschi e gli altri terreni dichiarati demaniali e inalienabili per un interesse nazionale.

Art. 3.

La classe povera a cui favore sarà fatta l'assegnazione costituisce un ente giuridico sotto la denominazione di *Comunanza agricola*.

Art. 4.

Per eseguirsi l'assegnazione dei beni, in ciascun capoluogo di provincia sarà nominato un commissario regio con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno, e di agricoltura industria e commercio.

Art. 5.

Il presidente del tribunale civile e penale, che ha nella sua giurisdizione il capoluogo medesimo, designerà un vice cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario, ed il prefetto della Provincia assegnerà quegli impiegati che per affinità di occupazioni possano sembrare più idonei a condurre il servizio della segreteria.

Art. 6.

Il commissario nominerà per ciascun Comune della Provincia un sotto-commissario di sua fiducia, che non sia domiciliato nello stesso Comune, con incarico di procedere alle operazioni di ricerca dei confini, d'identificazione ed assegnazione delle terre, di udizione dei testimoni ove occorra, di determinazione della classe povera e di quant'altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 7.

Il sotto-commissario sceglierà per le indagini di fatto e per le operazioni tecniche un perito che potrà essere anche dello stesso Comune.

Art. 8.

Le indennità dovute al sotto-commissario, al perito ed ai testimoni saranno determinate del commissario, secondo una tariffa approvata dal Governo.

Determinazione dei beni da assegnarsi.

Art. 9.

Entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, i prefetti formeranno gli elenchi dei terreni appartenenti ai Comuni, e agli enti di cui nell'articolo 1^o, distinguendoli per ciascun Comune in base agli elementi di cui

essi dispongono ed a quelli che saranno loro forniti dalle altre autorità. Questi elenchi saranno trasmessi al commissario regio con gli atti esistenti negli archivi della Prefettura e degli altri uffici pubblici ai quali si riferiscono i beni.

Art. 10.

Il commissario regio a misura che riceverà gli elenchi e gli atti di che all'articolo precedente, li rinvierà colle sue istruzioni al sotto-commissario, il quale potrà procedere di ufficio ad altre indagini per l'accertamento dei beni.

Art. 11.

Il sotto-commissario eseguirà preliminarmente con l'assistenza del perito, l'identificazione e confinazione dei fondi rustici, tenendoli separati in tante categorie, quanti sono gli enti pubblici a cui appartengono.

Art. 12.

Se i beni sono promiscui tra più Comuni, ovvero tra privati, enti pubblici e Comuni, il commissario regio procederà preliminarmente allo scioglimento delle promiscuità e delle comunioni di qualunque natura, secondo il possesso di fatto, esclusa qualunque indagine di diritto. Determinata la quota spettante all'ente pubblico, gli sarà attribuita in natura, per farsene quindi l'assegnazione a favore della classe povera.

Art. 13.

Ove la promiscuità o comunione esista fra uno degli enti pubblici e il privato, la quota dell'ente dovrà assegnarsi nella parte più prossima all'abitato. Ove però sia tra più enti, la vicinanza sarà determinata nello stesso ordine delle concessioni successive di che all'art. 22.

Art. 14.

Nell'eseguire le operazioni indicate negli articoli precedenti, il commissario regio procederà in via amministrativa. Egli disporrà che le parti interessate siano citate a comparire innanzi a lui, anche per pubblici proclami.

Art. 15.

Nel giorno assegnato dalla citazione il commissario procurerà di conciliare le parti, ed ove non riesca, statuirà definitivamente in me-

rito sulle controversie di possesso, rinviando quelle di proprietà al magistrato ordinario competente; ed in questo caso ordinerà di eseguirsi l'assegnazione di quelle sole terre che non avranno dato luogo a contestazioni dominicali di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 16.

Le conciliazioni saranno valide anche per le persone incapaci e per gli enti morali, senza bisogno di altra formalità, purchè le une e gli altri siano legittimamente rappresentati.

Art. 17.

Le sentenze del commissario regio non sono soggette ad alcun gravame, tranne il rimedio della revocazione, nei casi preveduti dall'art. 494 del Codice di procedura civile.

**Determinazione dei poveri
a cui favore sarà fatta l'assegnazione.**

Art. 18.

Nello stesso periodo di 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge il sotto-commissario chiederà al sindaco l'elenco dei cittadini poveri del Comune che non abbiano un reddito mobiliare od immobiliare superiore a lire 200.

Il sindaco si potrà rivolgere all'agente delle imposte per le necessarie notizie, e l'elenco sarà affisso al pubblico per 15 giorni. Ciascun cittadino avrà facoltà di presentare al sotto-commissario le sue osservazioni su coloro che saranno stati indebitamente omessi od iscritti.

Art. 19.

I poveri d'ambo i sessi da comprendersi nell'elenco dovranno esser tutti cittadini maggiori d'età o legalmente emancipati, qualunque mestiere essi esercitino, purchè non si trovino nelle condizioni stabilite dalla lettera *f* della legge com. e prov. Sono considerati come cittadini del Comune coloro che vi abbiano domicilio, o che da più di 5 anni vi abbiano fissato la loro residenza abituale, sebbene siano soliti ad assentarsi una parte dell'anno per l'esercizio della loro industria o del loro mestiere, ovvero si trovino, come i soldati, assenti per causa pubblica.

Art. 20.

Nel calcolare il reddito si tiene ragione di quello che gode l'intera famiglia per i maggiori di età e per gli emancipati che vivono insieme.

Art. 21.

I poveri di età minore sono considerati come una sola famiglia e vengono rappresentati dalla madre o dal tutore nell'assegnazione e nel possesso della quota, finché avranno raggiunta l'età maggiore, conseguendo il titolo proprio al godimento col darsi allo stabile esercizio o direzione personale dell'agricoltura. Divenuti maggiori, se ne farà attribuzione al più povero fra loro, comprese le femmine, con le norme di preferenza stabilite nel seguente articolo 27.

Formazione delle quote.

Art. 22.

Eseguite le operazioni precedenti si procederà all'assegnazione delle terre nell'ordine seguente:

1. Sui beni che, sotto qualunque denominazione, sono soggetti all'esercizio degli usi civici in favore della generalità dei cittadini;

2. Sui beni patrimoniali del Comune;

3. Su quelli delle Opere pie e degli enti ecclesiastici conservati;

4. Su quelli che fanno parte del patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici.

Se i proprietari del Comune dichiarano di voler concorrere in parte coi loro fondi rustici alla formazione della massa da assegnarsi ai poveri, l'attribuzione comincerà da questi fondi e sarà proseguita nell'ordine di cui ai numeri precedenti.

Art. 23.

Se una o più categorie di beni da attribuirsi nell'ordine stabilito dall'articolo precedente superino i bisogni della popolazione povera del Comune, il sotto-commissario e il perito sceglieranno le terre più prossime al Comune.

Art. 24.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente le terre comunali rimaste non attri-

buite potranno essere alienate o concesse liberamente ad altre comunanze agricole, secondo le forme prescritte dalla legge comunale e provinciale, esclusa la necessità di altra speciale autorizzazione per i beni demaniali.

Ove il Comune preferisca di conservarle in amministrazione, dovrà poi concederle ad altri poveri del Comune che ne faranno domanda, e che non esistevano o furono omessi al tempo della precedente assegnazione.

Art. 25.

Se le terre appartengono alla frazione di un Comune saranno preferiti i poveri della stessa, e soltanto, dopo esaurita questa classe, le terre esuberanti saranno attribuite ai poveri delle altre frazioni e del Comune principale. Lo stesso metodo sarà rispettivamente seguito, se le terre appartengono al Comune principale.

In ambi i casi il canone dovuto dagli assegnatari spetterà alla frazione o al Comune di cui sono le terre, e si procurerà, per quanto è possibile, di formare delle separate *Comunanze agricole*.

Art. 26.

Quando i poveri di un Comune sono numerosi e le terre pubbliche sono sufficienti ai bisogni di tutti, il sotto-commissario le dividerà in grandi masse secondo la loro produttività e destinazione naturale, formando su ciascuna di esse una comunanza agricola. Il numero degli assegnatari rispettivi sarà determinato dall'estensione e valore delle masse, facendosi l'assegnazione secondo la data delle richieste ed in mancanza di queste, per estrazione a sorte.

Art. 27.

Se i beni indicati nell'articolo 22 non saranno sufficienti ai bisogni della popolazione indigente, avrà luogo l'assegnazione a favore di quei soli poveri che vi potranno essere ammessi nella misura dei beni disponibili. In questo caso la preferenza fra i concessionari sarà determinata sempre dal maggior grado di povertà; a parità di condizioni, dal numero dei figli, poi dalla qualità di contadino, quindi dal servizio militare prestato, e infine dalla sorte.

Art. 28.

Prima di procedere alla formazione delle quote, il perito fisserà, coll'assistenza del sotto-commissario, il tributo fondiario gravitante su tutte le terre come sopra identificate e confinate, ed un canone, calcolato sulla media decennale del reddito effettivo con detrazione del quinto. Il tributo e il canone saranno determinati tanto sulle terre coltivabili quanto sulle incoltivabili, con riguardo rispettivo agli enti o ai privati da cui provengono i beni, e graviteranno indivisibilmente su ciascuno dei detti patrimoni.

Art. 29.

Se le terre sono gravate d'ipoteche o di altri diritti che non siano delle servitù, sarà sospesa l'assegnazione delle stesse, procedendosi intanto all'attribuzione di quelle che sono disponibili, salvo ad integrarle nelle forme stabilite dagli articoli 64 e seguenti della presente legge. Le servitù saranno conservate a favore dei terzi, con diminuzione corrispondente del canone.

Art. 30.

Il perito inoltre distaccherà una parte di terre che a suo giudizio potrà essere sufficiente ad assicurare le spese di coltivazione di tutto il patrimonio, scegliendola di accordo col sotto-commissario.

Il prezzo della stessa parte sarà convertito in rendita con ipoteca legale su tutto il patrimonio assegnato, sugli accessori, sui miglioramenti e sugli acquisti della comunanza, e la rendita medesima sarà determinata coi criteri stabiliti nell'articolo precedente. La parte come sopra assegnata sarà venduta dal sotto-commissario innanzi al pretore del mandamento col metodo delle subaste a favore del miglior offerente e sulla base del valore reale del fondo.

Art. 31.

Sulla rimanente estensione il sotto-commissario procederà alla formazione delle quote, al sorteggio e all'immissione in possesso.

Art. 32.

Se nella ripartizione dei singoli fondi, il cui complesso costituisce la dotazione dell'ente agricolo, alcuno di essi rappresenti una differenza in più della quota normale, il va-

lore della zona da distaccarsi verrà unito al fondo più prossimo, tenendosi ragione della distanza, delle difficoltà di comunicazione e del deprezzamento dell'unità di coltura formata su fondi diversi.

Art. 33.

Ciascuna quota dovrà essere del valore corrispondente alla rendita di lire 200, nette dal tributo fondiario. Nel determinarla si procurerà di tenerla distinta dalle altre con termini lapidei o con altri segni di delimitazione.

Art. 34.

Nello stabilire le quote il perito dovrà fissare le vie ed i passaggi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una cava o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.

Art. 35.

Il tributo ed il canone determinati sulla intera estensione, saranno ripartiti egualmente su ciascuna quota.

Art. 36.

Quando il sotto-commissario troverà diminuito il valore dei beni da servitù o da altri diritti spettanti ai terzi, giusta l'art. 25 conserverà codesti diritti, assegnando un valore inferiore alle quote che ne risultano gravate.

Art. 37.

Le quote così formate saranno attribuite in sorte ai poveri, i quali però potranno in ogni tempo scambiarsele.

**Diritti e doveri
degli assegnatari e della comunanza agricola.**

Art. 38.

Il quotista non diviene proprietario della terra, ma utente inamovibile. La proprietà appartiene invece alla comunanza agricola.

Art. 39.

Ciascun utente ha diritto di migliorare la quota toccatagli in sorte con piantagioni, costruzioni ed opere. Nel caso che rinunci alla quota, o ne decada per disposizioni di legge

ha diritto di ripigliare quelle sole addizioni che possono togliersi senza danno, applicandosi in tutto l'articolo 495 del Codice civile.

Art. 40.

Le acque pubbliche necessarie agli usi agricoli e industriali della comunanza saranno concesse gratuitamente dallo Stato. Se però venissero chieste soltanto da uno o più utenti, il canone che si dovrebbe pagare allo Stato si verserà nella cassa della comunanza suddetta, pei bisogni generali dell'Associazione.

Art. 41.

In ciascun capoluogo di Provincia il Governo del Re costituirà una cattedra ambulante d'istruzione agricola sperimentale, con obbligo di eseguire conferenze e campi di dimostrazione nei diversi Comuni ove esistono Associazioni agricole, nonchè rispondere a qualunque dubbio degli agricoltori.

Nelle Provincie ove esistono scuole agrarie potrà uno dei professori essere incaricato del servizio della cattedra ambulante.

Art. 42.

L'utente ha l'obbligo di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota od anche farsi rappresentare da un terzo sotto pena di decadenza ove ne abusi, deteriorandola, o lasciandola andare in deperimento per mancanza di ordinarie riparazioni, o abbandonandone la coltura o infine alienandola con atti veri o simulati, senza pregiudizio dell'azione dei danni dovuti alla comunanza agricola. Ne decaderà egualmente se sarà condannato per oziosità o vagabondaggio, o per qualcuno degli altri reati di cui è parola nell'articolo 30, lettera F, della legge comunale e provinciale o se non adempirà all'obbligo di pagare il canone, le imposte e le anticipazioni fattegli.

In tutti i casi la decadenza sarà pronunciata in assemblea su proposta del Consiglio direttivo e con le altre modalità che i regolamenti particolari potranno stabilire.

Sarà sempre dato all'utente un termine per mettersi in regola, allorchè la decadenza sarà provocata dallo inadempimento dell'obbligo di coltivare o di pagare il canone, le imposte e le anticipazioni.

La quota sarà amministrata dalla comu-

nanza fino alla nuova attribuzione, di che negli articoli seguenti, e i frutti saranno versati nella cassa dell'ente.

Art. 43.

La locazione della quota non è lecita se non col permesso scritto del Consiglio direttivo. Contro il rifiuto si può ricorrere all'assemblea.

Art. 44.

Se l'abbandono della coltivazione è avvenuto per emigrazione durata oltre un anno, l'agricoltore povero che ritornerà nelle stesse condizioni avrà diritto di riprendere la sua quota, semprechè non sia stata attribuita ad un altro.

Art. 45.

La mancanza di coltivazione pel servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza. Ove manchi un procuratore dell'utente, l'amministrazione sarà condotta per conto dell'assente dal Consiglio direttivo.

Art. 46.

Il figlio maggiore od emancipato dell'assegnatario defunto o decaduto o che abbia rinunciato, avrà diritto alla quota lasciata dal padre purchè si trovi nelle condizioni generali di ammissione. Se i figli sono più, si serberanno le norme di preferenza determinate nell'articolo 27, e qualora vi siano dei minori, l'assegnazione sarà sospesa fino alla età maggiore di tutti con le norme prescritte all'art. 21.

Art. 47.

Se in mancanza di figli vi saranno altri discendenti, si procederà all'assegnazione in loro favore con le norme prescritte dall'articolo precedente.

In mancanza di figli e di discendenti la quota sarà data dal pretore al più povero del Comune.

Art. 48.

Se nella famiglia esistono due quote, l'una appartenente alla madre e l'altra al padre, spetteranno separatamente a due figli che abbiano le condizioni generali di ammissione. Se un solo di essi si troverà nelle dette condizioni gli spetterà la scelta fra le due quote, e quella che resterà abbandonata servirà ad altre assegnazioni.

Costituzione definitiva della comunanza.

Art. 49.

Appena seguita l'immissione in possesso dei beni, il sotto-commissario inviterà gli assegnatari a formare il loro regolamento, secondo un piano generale da determinarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, con quelle modificazioni che potranno suggerire le condizioni dei luoghi. In esso saranno determinate le norme relative al godimento e alla coltura, all'elezione delle cariche, alla responsabilità degli amministratori, alla convocazione delle assemblee, ai poteri disciplinari della rappresentanza direttiva per mantenere i buoni rapporti fra gli associati e a quant'altro possa convenire per raggiungere i fini della legge.

Art. 50.

Eseguite tutte le operazioni, e formato lo schema del regolamento, il commissario regio emetterà l'ordinanza definitiva di omologazione, quando non creda di disporre che siano rettificcate.

L'ordinanza è il titolo che si dovrà trascrivere a favore della comunanza con l'iscrizione legale del canone e della rendita annua a favore dei creditori rispettivi.

Art. 51.

Nella domenica successiva all'approvazione, il sotto-commissario convocherà l'assemblea per la nomina alle cariche effettive, e consegnerà al capo della comunanza un esemplare della presente legge, del regolamento e dei moduli formulati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio sulle diverse forme di associazione, la cui conoscenza pratica si giudicherà utile di diffondere tra i contadini, come sono le seguenti:

- a) società cooperative di consumo e di produzione;
- b) forni rurali, latterie e cantine sociali;
- c) magazzini di deposito dei generi;
- d) cassa di pensione per la vecchiaia;
- e) società di mutuo soccorso.

Art. 52.

Tutte le spese necessarie per l'identificazione, la confinazione, l'assegnazione, l'aggregazione delle terre e la costituzione dell'ente sono a carico dello Stato.

Gli atti si faranno in carta libera e con

registrazione gratuita. I verbali di assegno all'associazione saranno trascritti gratuitamente nella conservatoria delle ipoteche, la quale procederà nello stesso modo alla pubblicazione dell'ipoteca legale in favore di ciascun direttario o creditore. Queste medesime norme si applicheranno per le assegnazioni suppletive a cui procederà il pretore.

In nessun caso sarà dovuta la tassa di *mano morta*.

Art. 53.

L'assemblea degli utenti potrà in ogni tempo modificare il suo regolamento; e le modificazioni dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 54.

In tutte le assemblee sono ammessi a votare i partecipanti, le vedove e i tutori, sia personalmente, sia per mezzo di mandatari. Il voto della maggioranza sarà obbligatorio anche per la minoranza. Tuttavia se risulti pregiudizievole alla cosa comune o agli interessi dei creditori del canone e dell'annualità, il sindaco del Comune, i creditori e qualunque partecipante possono reclamare entro quindici giorni alla Giunta provinciale amministrativa, la quale, udite le parti e i loro mandatari, darà gli opportuni provvedimenti senza facoltà di ulteriore ricorso. Se sorge controversia per decadenza dalla quota o per altro interesse particolare, che non involva il pregiudizio dell'istituto, è competente a statuire l'autorità giudiziaria.

Art. 55.

Gli atti che eccedono la semplice amministrazione e vincolano il patrimonio dell'ente in tutto od in parte, o che importano acquisto a titolo gratuito od oneroso, debbono essere votati in assemblea ed approvati od autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa. A quest'effetto il sindaco del Comune dovrà assistere o farsi rappresentare da un delegato in tutte le deliberazioni a cui procederà l'assemblea. Il capo della comunanza dovrà avvisarlo delle riunioni indette volta per volta.

Art. 56.

Il prezzo ricavato dalla vendita delle terre sarà impiegato, per deliberazione dell'assemblea degli utenti, nella costituzione di un

Monte frumentario, o di una Cassa di prestanze agrarie, o di altro istituto, corrispondente ai bisogni della comunanza. Se nel primo esperimento di subasta, eseguito dal sotto-commissario andò deserta la gara, il capo della comunanza potrà ripetere le subaste con le stesse norme dettate pel sotto-commissario, ed in seguito a deliberazione dell'assemblea.

Art. 57.

Non riuscendosi a vendere i terreni sulla base del prezzo reale già stabilito dal perito per le spese di coltivazione, i Monti frumentari, le Casse di prestanze agrarie, i Monti di Pietà e le altre Opere pie di credito dovranno somministrare le sementi e fare i prestiti necessari per la coltivazione delle terre. Fra i concessionari delle stesse, saranno preferiti i più poveri nelle somministrazioni e nei prestiti.

Finchè non si otterrà la vendita come sopra, la zona prescelta sarà amministrata nelle forme che prescriverà l'assemblea nell'interesse comune.

Art. 58.

Il servizio di cassa per le somme ricavate dalla vendita delle terre e dai prestiti sarà affidato al tesoriere del Comune, il quale ne terrà conto separato dalla gestione comunale, e dovrà risponderne con la garanzia solidale dei consiglieri comunali da cui fu votata la sua nomina. Ciascun utente richiederà al tesoriere la somma occorrente per la coltivazione del terreno a lui assegnato, in seguito ad attestazioni del Consiglio direttivo della comunanza agricola, da cui risulti la spesa giudicata indispensabile per la detta coltivazione. L'interesse dovuto dall'utente sarà determinato dall'assemblea in una misura corrispondente alla somma richiesta ed all'aggio pel tesoriere, il quale non potrà eccedere l'uno per cento.

Art. 59.

Se i terreni da assegnarsi sono in parte sottoposti al vincolo forestale, ciascun partecipante avrà diritto di godere la sua quota mercè coltivazione di quella parte soltanto che non è vincolata, ed usando dell'altra secondo le prescrizioni della legge forestale.

Se tutti i terreni della comunanza o una

gran parte degli stessi sono soggetti al vincolo forestale, l'assemblea determinerà il numero degli animali che ciascun partecipante potrà immettervi, il tempo, il modo e la misura di usarne pel pascolo, pel taglio delle legne e, in genere, per l'esercizio dell'industria forestale. Potrà anche deliberare che, serbate le regole della economia silvana e senza pregiudizio del diritto proprio degli utenti, si possano ammettere gli estranei, mercè il pagamento di una fila da versarsi nella cassa dell'ente.

Art. 60.

La rappresentanza dell'ente e il tesoriere potranno rispettivamente avvalersi dei privilegi fiscali per conseguire dai coltivatori le rate di canone, d'imposta, di fida, gl'interessi, i capitali e ogni altra somma dovuta pel titolo dell'associazione, salvo agli interessati il diritto del reclamo innanzi l'autorità giudiziaria competente.

Art. 61.

Avvenendo la distruzione di una quota, in tutto od in parte notevole, la comunanza potrà domandare la riduzione proporzionale del canone e dell'imposta, rimanendone prosciolte l'utente.

Art. 62.

Il Consiglio direttivo è responsabile della riscossione e del pagamento, col vincolo solidale fra tutti i componenti. L'assemblea potrà rimuoverli dalla carica ed anche dichiararli decaduti dalle loro quote, se vi sia stato dolo o grave negligenza.

Art. 63.

Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno prescritti i modi e le condizioni di esistenza dell'ente, le norme generali di un'ordinata amministrazione e coltivazione, di formazione degli statuti, della tenuta dei libri, della rappresentanza nei giudizi e negli atti civili (quando non si tratti di negozio relativo al solo godimento individuale della quota), dei tempi e modi di convocazione, della risoluzione delle controversie fra gli associati e gli amministratori, del funzionamento della cattedra ambulante, e di quant'altro occorre pel regolare funzionamento dell'ente.

**Aumenti di patrimonio rustico
e nuove assegnazioni.**

Art. 64.

Costituita la comunanza agricola nella misura dei beni disponibili, potrà successivamente aumentarsene il patrimonio con le altre terre, che a qualunque titolo si verranno acquistando dal Comune e dagli enti nominati nell'articolo 1. In questo caso saranno anche successivamente ammessi a goderne gli altri poveri del luogo che non furono compresi nella precedente assegnazione, purchè si trovino nelle condizioni di generale ammissione prescritte negli articoli precedenti.

Art. 65.

Le stesse norme si seguiranno per le donazioni dei fondi rustici fatte alla *comunanza agricola*. Il canone dovuto dai nuovi utenti dovrà corrispondersi alla cassa della detta comunanza.

Art. 66.

Nello scopo di aumentare il patrimonio non sufficiente sarà ammessa la rappresentanza dell'istituto agricolo a promuovere la rivendicazione dei beni posseduti dai terzi, chiamando in causa i possessori e l'ente nel cui nome la rivendicazione ha luogo.

Art. 67.

Decorsi cinque anni dalla pubblicazione di questa legge i Comuni e l'ente agricolo decadranno dal diritto di reclamare i demani comunali che da oltre trent'anni siano stati goduti da terzi con un possesso capace ad indurre la prescrizione.

Art. 68.

Verificandosi, per qualunque causa, un aumento del patrimonio destinato ai poveri, il pretore inviterà di ufficio con opportuno manifesto i cittadini del Comune a giustificare il loro stato d'indigenza; ed esercitando i poteri del commissario regio, assegnerà all'associazione già costituita le nuove terre, secondo le norme stabilite nella presente legge. I prescelti entreranno di diritto nell'associazione agricola, come utenti delle nuove terre.

Della colonizzazione agricola.

Art. 69.

Soddisfatti i bisogni della classe povera del Comune, i beni rustici degli altri enti che risulteranno non assegnati, saranno destinati alla colonizzazione in favore di tutti i poveri del Regno che ne facciano domanda e dichiarino di coltivarli o dirigerne personalmente la coltura.

Art. 70.

La concessione non potrà essere fatta se non quando l'eccedenza sarà tale da rendere possibile la costituzione di un altro istituto distinto, che prenderà il nome di *colonia agricola*.

Art. 71.

Il sotto-commissario, incaricato delle operazioni precedenti, appena avrà determinati i fondi su cui si dovrà costituire la comunanza agricola dei cittadini, farà un prospetto sommario di tutte le altre terre pubbliche esistenti nell'agro del Comune con indicazione della spettanza, del valore e dell'estensione approssimativa, per destinarsi alla colonizzazione.

Art. 72.

A cura del commissario il detto prospetto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 73.

Le domande dei colonizzatori, con indicazione precisa del Comune ove si vogliono recare, saranno spedite al commissario della Provincia, il quale, dopo di averne raccolto un numero sufficiente per la costituzione della colonia, le rimette al sotto-commissario, incaricandolo di procedere alle ulteriori operazioni.

Art. 74.

Tutte le disposizioni precedenti circa la formazione, la vita e il sindacato della *comunanza* fra gli agricoltori poveri si applicano alle *colonie agricole*. Però nei casi di morte, decadenza o rinuncia di un utente senza figli e discendenti saranno ammessi a godere della quota, preferibilmente i poveri del Comune. In mancanza di questi, saranno accolte le domande dei poveri del Regno.

Della comunanza agricola di libera istituzione.**Art. 75.**

Il proprietario di un latifondo sul quale si possa costituire comodamente una comunanza agricola, ha facoltà di fondarla mediante il pagamento di un canone perpetuo e irredimibile, a suo favore.

Art. 76.

Più proprietari possono unire i loro fondi per lo scopo determinato nel precedente articolo. Anche i Comuni possono destinarvi in tutto od in parte i beni rustici che non furono assegnati ai poveri del luogo.

Art. 77.

La formazione, il sindacato e le funzioni tutte di cui è parola negli articoli precedenti sono comuni alle comunanze agricole di libera istituzione, salve le seguenti eccezioni:

1. Il valore delle quote e il canone saranno liberamente determinati dalle parti, a condizione però che risultino eguali fra loro.

2. La scelta dei concessionari è fatta liberamente fra gli agricoltori di professione.

3. Accadendo la morte, o la rinuncia, o la decadenza per una delle cause indicate nell'articolo 42 la quota si devolverà a quel figlio o discendente che sarà di professione agricoltore, secondo le norme di preferenza stabilite nell'articolo 27.

4. Se l'utente morirà senza figli o discendenti, la quota sarà attribuita fra più richiedenti, a giudizio dell'assemblea, con votazione a schede segrete.

Art. 78.

Se la comunanza è costituita a favore di contadini che non abbiano un reddito superiore a lire 200, sarà regolata in tutto con le norme spiegate per le comunanze costituite a favore dei poveri sulle terre pubbliche.

Art. 79.

In tutti gli altri casi, ed anche quando l'unità di coltura stabilita a favore dei poveri è per un reddito superiore a lire 200, non competeranno i benefici e l'esenzioni accordate per le colonie costituite a vantaggio dei poveri. Nondimeno, la tassa di mano morta non sarà mai dovuta.

Art. 80.

Il contratto di costituzione dovrà essere approvato con Decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e sarà trascritto nella conservatoria delle ipoteche.

Delle terre da bonificarsi.**Art. 81.**

Il bonificamento agrario delle terre malsane è dichiarato obbligatorio per tutti i proprietari delle dette terre.

Art. 82.

Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, verrà per cura del prefetto di ciascuna Provincia, compilato l'elenco dei terreni compresi nella zona di bonificamento e dei rispettivi proprietari, e pubblicato in tutti i Comuni della Provincia. Sono compresi in quest'elenco tutti i fondi, le officine, i fabbricati d'ogni natura e gli stabilimenti industriali.

Art. 83.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco, tutti i proprietari in esso indicati presenteranno al prefetto la descrizione dei loro possessi compresi nella zona predetta, indicandone i confini, la estensione, il numero di mappa, le servitù, i pesi, le ipoteche e lo stato di coltura.

Sarà unita a questa descrizione una proposta del proprietario interessato, nella quale siano indicati i miglioramenti agrari che, in esecuzione della presente legge, egli intende di fare per suo conto. Non ometterà di dichiarare le qualità e le aree della coltivazione delle piante arboree ed erbacee, il numero e le dimensioni delle strade e dei fabbricati che intende di costruire per gli operai e per gli animali. Dovrà infine indicare il tempo nel quale avrà esecuzione ciascuno dei proposti miglioramenti secondo l'importanza e la difficoltà delle opere.

Art. 84.

Trascorso il termine di sei mesi, di che nel precedente articolo, le proposte circa i miglioramenti e il tempo sufficiente ad eseguirli saranno esaminate da apposita Commissione agraria, istituita presso la prefettura e

dominata con Decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Essa si comporrà di quattro delegati del Governo e di un delegato della Provincia. Vi prenderanno parte altresì un delegato del Comune, ove esistono i beni da doversi bonificare, ed un altro delegato del Comizio agrario più vicino, nelle sole sedute che a questi beni si riferiscono.

Art. 85.

Durante il periodo dell'esame delle domande, che non potrà eccedere il termine di sei mesi da quello suindicato, i delegati componenti la Commissione agraria possono introdursi nei possessi delle zone di bonificazione per procedere, sia individualmente, sia collettivamente a quegli esami, studi e lavori preparatori che stimeranno opportuni. Debbono però essere muniti di decreto prefettizio, e se trattasi di luoghi abitati, officine e stabilimenti industriali, sono tenuti a darne avviso al proprietario per mezzo del sindaco, almeno tre giorni prima.

Art. 86

Trascorsi i sei mesi di che sopra, il prefetto notifica per mezzo del sindaco a ciascun proprietario delle zone di bonificazione i miglioramenti da eseguire, secondo le ultime determinazioni della Commissione agraria, la spesa presuntiva da sostenere e il tempo entro il quale i miglioramenti stessi debbono essere portati a compimento.

Art. 87.

Quando il proprietario non abbia fatto alcuna proposta, le operazioni di che negli articoli precedenti saranno eseguite d'ufficio a diligenza del prefetto e della Commissione agraria.

Art. 88.

Contro le decisioni della Commissione agraria, i proprietari potranno, nel termine di quindici giorni, presentare ricorso motivato al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il Consiglio superiore di agricoltura, provvederà definitivamente entro tre mesi.

Art. 89.

Fra un mese dalla notificazione della deliberazione della Commissione agraria o della

decisione ministeriale, in caso di ricorso, ciascun proprietario interessato dovrà dichiarare presso il prefetto, con atto speciale di cui ritirerà ricevuta, se accetta o no il metodo di bonificazione stabilito come sopra, obbligandosi di eseguire i lavori a proprie spese nei termini prefissi.

Art. 90.

Qualora il proprietario non faccia alcuna dichiarazione, ovvero si rifiuti di eseguire i miglioramenti agrari prescritti, od obbligandosi, non curi di cominciarli nel termine stabilito, il prefetto potrà accogliere le domande dei privati capitalisti o delle società costituite che si dichiarino pronti ad eseguire i lavori deliberati, acquistando la proprietà delle terre mercè il pagamento di un canone annuo, ragguagliato nella ragione del 3 per cento netto al valore dei beni, secondo il loro stato estimativo prima del bonificazione. È fatta facoltà nondimeno al proprietario di richiedere in luogo del canone una quantità di terreno bonificato corrispondente al capitale del canone medesimo.

La stessa disposizione avrà luogo pel proprietario che, dopo di aver cominciato i lavori, non curi di proseguirli nel tempo stabilito.

In questo caso si terrà conto delle spese utilmente fatte, nella determinazione del canone, a carico di chi si offre di continuarli.

Art. 91.

Il privato o la società, cui sarà fatta la concessione, decadrà da ogni diritto se non comincerà o non eseguirà le opere prescritte, nei modi e termini dichiarati dalla Commissione agraria o dal ministro. Il prefetto pronunzierà la decadenza e procederà all'accoglimento di altre domande, con dichiarazione che i miglioramenti fatti dal concessionario decaduto cedono senza compenso a vantaggio del nuovo concessionario.

Art. 92.

In tutti i casi saranno preferite le istanze presentate dalle società cooperative di braccianti fino alla somma di lire 50,000, prevedute come spese. Oltre questa somma, la preferenza fra più concorrenti sarà data a chi, per giudizio della Commissione agraria, offrirà maggiori guarentigie di capacità, di moralità e di solidità economica.

Art. 93.

Tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di bonificazione saranno scritti in carta libera.

L'aumento di reddito è esente da imposta fondiaria per un ventennio, ed ogni contratto relativo al bonificamento, per compera di stabili o di mobili, per concessioni governative, per costituzione di società, per cessione di opere e per quietanze od assegni, è soggetto alla tassa fissa di una lira.

Art. 94.

Tutte le leggi anteriori di ordine generale e speciale sul bonificamento agrario sono abrogate in quanto alle disposizioni contenute nella presente legge. È fatta facoltà al Governo del Re di provvedere con regolamento a quelle norme di polizia, d'igiene e di esecuzione che meglio possono riescire al compiuto bonificamento delle terre del Regno.

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Brunicardi, Morelli-Gualtierotti, Angiolini, Succi, Daneo Giancarlo, Poli, Diligenti, Ruffo, Niccolini, Talamo, Panattoni, Di Trabia, Bettolo, Matteucci, Merello, Mecacci.

Art. 1.

È autorizzato l'Asilo nazionale per gli orfani dei marinari italiani di tenere una tombola telegrafica nazionale in proprio beneficio per l'ammontare di lire 640,000.

Art. 2.

L'Asilo nazionale per gli orfani dei marinari italiani è all'uopo autorizzato ad emettere 800,000 cartelle al prezzo di centesimi ottanta ciascuna.

Art. 3.

La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

Art. 4.

Con Decreto Reale saranno determinate le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

Presidente. D'accordo fra gli onorevoli ministri e gli onorevoli proponenti, sarà poi stabilito il giorno per lo svolgimento di queste proposte di legge.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: interrogazioni.

La prima è diretta dall'onorevole Santini al ministro della mariniera « intorno alla cattura del piroscalo *Doelwik* nei riguardi dei diritti, sanzionati dagli articoli 228 e 229 del Codice della marina mercantile.

Ha facoltà l'onorevole ministro della mariniera di rispondere a questa interrogazione.

Brin, ministro della mariniera. A seconda del vigente Codice della marina mercantile quando una nave è stata catturata per sospetto di contrabbando di guerra, il giudizio sulla legittimità della cattura è deferito ad un tribunale speciale, quello cioè di una Commissione delle prede.

Secondo l'articolo 228 del Codice della marina mercantile è stabilito che « se la sentenza della Commissione delle prede avrà pronunziato la vendita della preda o la confisca, l'autorità marittima, premessi i soliti avvisi e fatta la notificazione agl'interessati, vi procederà per pubblici incanti e ne consegnerà il prodotto nella Cassa dei depositi della gente di mare. »

L'articolo 229 poi dice:

« Il prodotto, dedotte le spese di procedura e di liquidazione, sarà così distribuito:

« Se la preda sia fatta da un legno da guerra sarà prelevato un quinto a favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile e versato nel modo che sarà stabilito dal regolamento: saranno pure prelevati due quinti da ripartirsi a favore dell'equipaggio od equipaggi sulle basi che saranno stabilite con Decreto Reale e il rimanente sarà devoluto alle finanze dello Stato.

« Se la preda o cattura sarà stata fatta da legni corsari o mercantili, si preleverà il quinto a favore della Cassa invalidi; il rimanente sarà diviso giusta le convenzioni di armamento e di arruolamento. » ecc. ecc.

Si è proceduto secondo queste prescrizioni nel caso della cattura del *Doelwik*.

Il giudizio sulla legittimità della cattura fu deferito alla Commissione delle prede: questa Commissione ha emanato già la sentenza ma non ha ancora pubblicato i considerando della sentenza stessa: per informazioni date dal presidente della Commissione la sentenza completa sarà pubblicata oggi.

Però fu già pubblicato il dispositivo della sentenza. Ora il dispositivo della sentenza è questo: Dichiaro essere legittima la cattura del piroscalo *Doelwik* e del suo carico. Non essere più il caso, dopo la cessazione dello stato di guerra con l'Abissinia di ordinare la confisca del carico e della nave e doversi lasciare l'uno e l'altra a disposizione dei rispettivi proprietari.

In questa condizione di cose, mancando la confisca e quindi il diritto di vendita, viene a cadere l'applicazione dell'articolo 229 per la marina mercantile e perciò non sarà il caso di distribuire il prodotto fra gl'interessati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Anche nell'interesse della causa, ond'è ragione l'interrogazione mia, nulla di meglio avrei desiderato che appagarmi alla risposta del signor ministro della mariniera, della quale, di contro, mi duole dovermi dichiarare, nel modo più completo, insoddisfatto.

Obbedendo ad un dovere, impostomi dai miei lunghissimi rapporti, corsi con tanti benemeriti funzionari dello Stato, di diritto e onestamente interessati nella questione, io teneva ad onore di presentare questa interrogazione fin dalla prima ripresa dei nostri lavori. Perché, se le cose fossero corse così come io desiderava, a ciascuno dei tanti poveri marinai, che ebbero l'onore di prender parte alla cattura di quel piroscalo contrabbandiero, facendo un calcolo approssimativo, sarebbero spettate, più o meno, lire duemila; il che per quei poveri e modesti, ma bravi, funzionari dello Stato, rappresentava l'esistenza. (*Bene!*)

Ed a mantenere questa mia interrogazione mi determinarono talune preoccupazioni, taluni sospetti, se le condizioni del trattato di pace con Menelik fossero tutte e chiare quelle segnalate nel telegramma del maggiore medico Nerazzini.

Io, per conto mio, mi sentii libero da quelle preoccupazioni e da quei sospetti di fronte agli affidamenti del Governo, affermando che quelle e non altre fossero le condizioni di pace. Tanto che mi posi serenamente a meditare se meglio non convenisse, dopo le dichiarazioni del Governo, rinunciare a disturbare la Camera con lo svolgimento di questa interrogazione.

Ma confesso con altrettanta sincerità che

il responso della Commissione delle prede ha ridestato nell'animo mio non dei sospetti (perchè io non oso mai sospettare il Governo del mio paese) ma la preoccupazione se la restituzione del carico del *Doelwik* fosse una condizione aggiuntiva (ciò che mi auguro non sia) al trattato di pace con Menelik.

Il Governo la smenti ed io credo al Governo.

Fulci. Quanto sei ingenuo!

Santini. Grazie, perchè, forse hai ragione!

Oggi, checchè piaccia affermare in contrario, non in me, ma nel pubblico, questa preoccupazione e questi sospetti si sono ridestati.

Il Governo avrà fatto bene, e non è obbligato a rendere conto a nessuno, e molto meno a me, di quello che nell'interesse del paese può aver fatto.

Se la restituzione di quelle armi ha potuto giovare agli interessi della patria, nulla ho a ridirvi.

Ma l'opinione pubblica non a torto ripete che la rinuncia stessa ad ogni indennizzo da parte di quei signori, che non sono certo i più squisiti gentiluomini del mondo, desta qualche sospetto.

Finchè rispetto alla cattura del *Doelwik* non ne soccorrevano che gli elementi morali (elementi morali patenti sin dal primo momento); io pure con scarsa competenza, ma con la migliore volontà, avendo impreso a studiar la questione, riconoscevo necessaria la notificazione dello stato di guerra ai neutri, la polizza di carico e la sua destinazione, la dichiarazione degli armatori, io stesso dubitavo della legittimità del sequestro, della quale, però, non era più lecito dubitare, poichè di tutti questi elementi materiali la Commissione era esuberantemente in possesso.

Il signor ministro ha letti gli articoli 228 e 229, e mi obietta che il primo di essi dice che la ripartizione della preda si traduce in fatto, quando sia stata stabilita la confisca. Ma la confisca, lo posso dire anch'io, profano alle discipline giuridiche, non è che la conseguenza diretta del naturale riconoscimento della legittimità della preda. Ora a me sembra che la Commissione, con sua buona pace abbia esorbitato dalle sue attribuzioni, invadendo il campo altrui, nel quale non le spettava competenza, facendo atto di Governo e atto politico. Essa doveva giudicar soltanto

della legittimità, o meno, della preda, non altro; la confisca.

Presidente. Onorevole Santini, Ella ha già superato i cinque minuti parlamentari.

Santini. Non abuso mai, signor presidente, e finisco... A parte dunque che la Commissione delle prede ha emesso un giudizio, che può avere anche, dietro la sua retroattività, delle conseguenze, che non possono garbare neanche ad altre nazioni, io credo che il Governo è nel pieno diritto di appellarsi contro questo giudizio...

E non aggiungo altro! Solamente dirò che, me più che tutto, vivamente addolora e profondamente sconsola il veder trionfare (e metto fuori il Governo, perchè io qui mi riferisco alla Commissione delle prede) le losche pretese di quella masnada di esosi vampiri, di ingordi *speculatori esotici*, feccie della loro patria, che non nomino, perchè debbo credere li abbia ripudiati, ma donde pur vengono ammonimenti a noi, osando discutere se l'attuale Camera Italiana abbia, o meno, diritto di legiferare, di mercatanti di schiavi, di contrabbandieri di armi, gente senza fede e senza scrupoli...

Presidente. Onorevole Santini, non c'è nulla a ridire su questi suoi apprezzamenti, ma il tempo è passato da un pezzo.

Santini. Conchiudo. Questi signori, i quali, abusando della soverchia bontà e della esagerata civiltà della nostra popolazione, la quale avrebbe avuto, non solo il diritto, ma il dovere di gittarli nel Tevere, sono venuti con audace menzogna (perchè io, pur essendo di opposizione, mi vanto di portar rispetto all'ente Governo del mio paese) ad asserire persino di aver avuto conferenze coi membri del Gabinetto, ciò che non può essere vero, e di essere perfino stati incaricati di portare i saluti del capo del Governo del Re ad un disgraziato generale italiano, prigioniero di Menelik, questi signori, che ebbero l'impudenza pro vocatrice di venire fra noi, colle mani, si può dire, ancora intrise e fumanti del nobile sangue dei nostri poveri fratelli, profanando colla loro ributtante presenza il lutto sconsolato di tante italiche famiglie ed insultando al santo dolore della patria nostra. (*Bene!*)

Brin, ministro della marina. Io ho poche parole da replicare.

Non entro a discutere la sentenza della Commissione delle prede, prima di tutto perchè non ho la competenza dell'onorevole Santini in questo genere di questioni e poi per-

chè mi pare difficile discutere la sentenza di una Commissione di magistrati così rispettabili, senza nemmeno conoscerne ancora le motivazioni.

Ma poichè l'onorevole Santini ha parlato del sospetto che questa sentenza sia stata un servizio reso al Governo, perchè il Governo avrebbe pattuito la restituzione del *Doelwik*...

Santini. Ma io l'ho messo fuori questione il Governo. Me ne appello al presidente.

Brin, ministro della marina. Ma ha detto prima sospetto, poi preoccupazione, ... non posso altro che protestare contro questa affermazione, cioè, che un tribunale così elevato, come quello della Commissione delle prede (basterebbe citare il nome del suo presidente) abbia potuto subire le influenze del Governo.

In quanto all'altra questione, se il Governo, s'appellerà o no; io non posso ancora rispondere, perchè per decidere su questa questione bisogna prima conoscere la motivazione della sentenza. Quando questa sarà conosciuta, mi rivolgerò al collega di grazia e giustizia per sapere se sia il caso d'appellare.

Per ora non mi resta altro da dire all'onorevole Santini.

Santini. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Non posso darle facoltà, onorevole Santini, perchè non c'è fatto personale.

Ora l'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione chiede di rispondere subito ad una interrogazione dell'onorevole Imbriani « per conoscere quando al fine il Ministero intenda provvedere alla cattedra di lingua italiana nel liceo di Trani, mentre quel Municipio paga allo Stato le spese per l'insegnamento secondario. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Galimberti, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Rispondo all'onorevole Imbriani, che il Ministero dell'istruzione pubblica ha provveduto, fin dai mesi scorsi, alla cattedra d'italiano nel liceo di Trani, nominando un professore che doveva subito raggiungere la sua sede. Ma questo professore invece ha tergiversato in modo che, il Ministero fu costretto a dichiararlo dimissionario. Comprenderà l'onorevole Imbriani che, finchè queste dimissioni non erano state decretate, non si poteva provvedere al successore. Appena dichiarato quell'insegnante dimissionario-

rio, venne subito nominato un altro professore, che a quest'ora, avrà raggiunto la sua sede, e se non l'ha ancora raggiunta, la raggiungerà certamente fra breve.

Il Ministero quindi ha fatto tutto quello che doveva per il liceo di Trani. E per non lasciare, anche per pochi giorni soltanto, scoperta la cattedra d'italiano, siccome tutti gli altri corsi avevano il loro regolare professore, si erano date istruzioni al preside del liceo di provvedere con uno fra gli altri professori allo insegnamento dell'italiano. Credo che così il preside abbia provveduto.

Ad ogni modo il titolare era stato nominato subito, e quando fu dichiarato dimissionario, si nominò immediatamente un altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Imbriani. Prendo atto delle dichiarazioni del sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Egli, dall'altra parte, valuterà le giuste e legittime preoccupazioni di tanti padri di famiglia che hanno i loro figli a studiare nel liceo di Trani, e che vedevano vacante una cattedra così importante, qual'è quella della lingua italiana; tanto più che i professori sono pagati, come ben sa il sotto-segretario di Stato, dalla cassa del municipio di Trani.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole De Nicolò al ministro della guerra « per conoscere se sia consentito dai regolamenti il sistema di legare e far trascinare i soldati, che si rifiutano di marciare, dai muli e da altre bestie da soma o da tiro.

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Pelloux, ministro della guerra. Soppongo che l'interrogazione dell'onorevole De Nicolò si riferisca ad un processo, che ultimamente si è svolto a Palermo, e su questo posso dire all'onorevole De Nicolò, per esprimere l'animo mio e il mio modo di vedere, che il giorno 11 settembre scorso ricevetti dal padre di un soldato del 22° reggimento artiglieria, di stanza a Palermo, un reclamo perchè suo figlio sarebbe stato maltrattato e fatto trascinare da un mulo, in una marcia, nella quale non voleva marciare, dicendosi ammalato. Appena ricevuto quel reclamo, ho scritto al Comando del Corpo d'armata di Palermo la lettera seguente:

« Si trasmette, qui accluso, alla Signoria Vostra un reclamo inviato a questo Ministero

dal padre del soldato di artiglieria Antonio Lombardo, con preghiera di volere eseguire una sollecita e rigorosa inchiesta circa i fatti cui è cenno nel reclamo stesso e, qualora risultassero veri, provvedere onde sia denunziato all'avvocato fiscale militare il colpevole. »

Questa è la mia risposta. Non ho altro da aggiungere all'onorevole De Nicolò, se non mi domanda altre spiegazioni.

Presidente. L'onorevole De Nicolò ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

De Nicolò. Io sono lieto della risposta data dall'onorevole ministro della guerra alla mia interrogazione, perchè per essa posso accertare che egli ha fatto egregiamente il suo dovere, che egregiamente ha fatto il suo dovere il comandante del Corpo d'armata di Palermo, egregiamente ha fatto il suo dovere l'avvocato fiscale presso il tribunale militare di Palermo; ma quando arriviamo al giudizio che si è svolto in quel tribunale, lì mi casca l'asino, o, se vogliamo, il muletto.

La sentenza ammette i fatti, però nei considerando, sul deposito di parecchi ufficiali citati a discarico dal capitano sottoposto a giudizio per abuso di autorità, dice che il fatto non è punibile perchè ormai è nelle consuetudini dell'esercito di obbligare i soldati riottosi a marciare, attaccandoli alla coda dei muli, degli asini o di altre bestie da soma.

Se ciò fosse, sarebbe davvero enorme, perchè qui si tratta di magistratura, si tratta di amministrare giustizia, si tratta di un tribunale il quale deve sapere che nel Codice penale militare vi è una sanzione apposita che colpisce i soldati che si rifiutano d'obbedire.

Ora, se il rifiuto d'obbedienza è punito perchè costituisce un reato, se il soldato Lombardo era nel torto simulando una infermità per non marciare, bisognava anzitutto vedere se il Lombardo agiva in mala fede, e allora sottoporlo poi a giudizio sotto l'imputazione del reato di rifiuto d'obbedienza; altrimenti bisognava punire severamente quell'ufficiale resosi colpevole di questi atti poco umani.

Ecco perchè ho formulato la mia interrogazione.

È forse consentito dai regolamenti militari di usare questo metodo? E se non è consen-

tito, come si spiegherebbe la sentenza del tribunale militare di Palermo, che trattava appunto di un caso non isolato?

Io mi sarei spiegato una sentenza severa, perchè se veramente c'è questa consuetudine (il che non voglio credere) in violazione del Codice penale militare, dei regolamenti, e delle leggi più elementari d'umanità, mi sarei spiegato una sentenza severa che potesse porre un argine, a questa cattiva abitudine ed essere esemplare; quindi io domando al ministro della guerra se l'avvocato fiscale presso il tribunale di Palermo il quale so che concluse per la condanna di quell'ufficiale, ha creduto di valersi dei mezzi che gli dà la legge, contro questa strana sentenza del tribunale. Aspetto la parola autorevole del ministro della guerra, che deve servire a dileguare ogni sospetto, che veramente nelle file del nostro esercito si possano usare questi metodi che, oltre ad essere contrari ad ogni principio di umanità, sono violazioni flagranti di ogni disposizione delle leggi militari penali. È quindi strano che si debba amministrare in simil guisa la giustizia dai nostri tribunali. (*Bene!*)

Pelloux, ministro della guerra. Mi aspettava precisamente la risposta fattami dall'onorevole De Nicolò. Come egli comprenderà, io non posso giudicar la sentenza di un tribunale militare; quindi su questo devo sorvolare. Però l'onorevole De Nicolò consentirà con me nell'ammettere che le sentenze sono talvolta l'effetto degli ambienti, e che gli ufficiali abbiano potuto, per difendere il loro capitano, usare degli argomenti a sensazione: si capisce benissimo....

Imbriani. Non si capisce niente! (*ilarità*).

Pelloux, ministro della guerra. Le deposizioni dei testimoni nei processi, sia militari che civili, sono talvolta veramente strane; ma pur troppo talvolta fanno effetto.

Ciò premesso, dichiaro all'onorevole De Nicolò che i nostri regolamenti non hanno mai consentito fatti simili. So che si è parlato di consuetudini, ma, mi si permessa la frase, si è fatto un giuoco di parole.

Qualche volta avviene nelle marcie difficili dell'artiglieria da montagna, o di altre salmerie, che, quando i muli sono liberi e scarichi, si tollera che qualche soldato, per aiutarsi nella marcia, si attacchi alla coda di un mulo, come d'altra parte si pretende, quando avviene che dei muli carichi debbono

discendere dei tratti molto difficili, che dei soldati si attacchino alle loro code per sostenersi.

Imbriani. Bella abitudine! (*Si ride*).

Pelloux, ministro della guerra. E lo fanno volentieri. (*È vero, è vero*). Ed è a fine di bene per tutti. (*Bene!*)

Questo è un fatto che ha potuto essere usufruito da alcuni testimoni, e, secondo me, male usufruito.

Io, ripeto, non debbo entrare nell'esame della sentenza del tribunale di Palermo, e non posso quindi censurarla. L'avvocato fiscale non ha creduto d'interporre appello; ebbene sa l'onorevole De Nicolò, che cosa ho fatto? Ho domandato al magistrato supremo se non era il caso di ricorrere nello interesse della legge.

L'autorità militare giudiziaria superiore, pure ammettendo che qualche cosa di non corretto nella motivazione della sentenza potesse dar luogo a osservazioni, non credette fosse il caso. Infatti, dalla sentenza e dalle risultanze del processo, il fatto era stato riconosciuto non come un maltrattamento, non come una violenza, ma come un modo per indurre, per persuadere quel soldato a fare il proprio dovere...

Imbriani. È una bella persuasione!

Pelloux, ministro della guerra. Io non l'ammetto; io racconto, onorevole Imbriani; mi lasci raccontare; non ho detto che approvo quel sistema.

Imbriani. Questo va bene!

Pelloux, ministro della guerra. Mi pare che ho parlato abbastanza chiaro! (*Sì, sì!*)

Dunque, dall'insieme del procedimento, il tribunale di Palermo, impressionato, fattosi il concetto che questo trattamento non poteva recar danno al soldato, che anzi si era adottato nell'interesse suo, per non ricorrere al Codice penale, o magari mandarlo alle compagnie di disciplina, il tribunale ha assolto!

Quindi, onorevole De Nicolò, siamo d'accordo; la sentenza io non la censuro; però ho richiamato l'attenzione del magistrato supremo su questo fatto.

Mi fu risposto che non si poteva ricorrere per nullità nell'interesse della legge.

Io, all'infuori della sentenza, ritengo che il capitano Mesturini avrebbe fatto assai meglio, nell'interesse della disciplina, di ricorrere a quei mezzi che il Codice consente, e

non avesse avuto una soverchia indulgenza per questo soldato, ricorrendo ad un ripiego che non è corretto, per fargli fare il proprio dovere.

Questo posso dire all'onorevole De Nicolò; quindi vede che, in fondo, son d'accordo con lui. Egli però dovrà comprendere per quali riguardi non possa andare più in là. (*Approvazioni*).

De Nicolò. Domando di parlare.

Presidente. Non posso permetterglielo, il regolamento me lo vieta.

De Nicolò. Debbo dichiarare se sono o no soddisfatto, perchè l'interrogazione, per volontà del ministro, è stata divisa in due parti.

Presidente. Io debbo attenermi al regolamento.

De Nicolò. Dirò quattro parole soltanto per una dichiarazione.

Dichiaro all'onorevole ministro che io non posso ammettere la teorica, annunciata da lui, che le sentenze, e me lo permetta di dirlo, specialmente nei tribunali militari, debbano spesso essere spiegate, tenendo conto delle influenze dell'ambiente. Non ammetto che nella amministrazione della giustizia vi possa essere pure un'influenza dell'ambiente, perchè l'ambiente porta una certa impressione sui criteri che debbono animare i magistrati. Dopo la risposta del ministro che quell'avvocato fiscale non abbia completamente soddisfatto al suo dovere, prendo atto della sostanza della risposta testè datami, cioè che egli non approva, anzi biasima quella sentenza. Ma quando io vedo per una seconda volta alla distanza di pochi giorni venire il ministro della guerra dinanzi alla Camera a deplorare sentenze dei tribunali militari, io mi domando se non sia venuto il tempo di sopprimerli addirittura. (*Bene!*)

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Lucifero al ministro dei lavori pubblici « sull'entità dei danni avvenuti nel porto di Cotrone, e sui provvedimenti che intenda di adottare perchè sieno riparati, e non si rinnovino. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Lucifero mi domanda informazioni sulla entità dei danni avvenuti nel porto di Cotrone e sui provvedimenti che intendo di adottare perchè sieno riparati e non si rinnovino. Quanto ai danni, debbo dire che nella notte dal 25 al 26 (o dal 26 al 27) no-

vembre, una mareggiata ha, per lungo tratto, asportato tutta la parte del molo di Cotrone, che stava sopra il livello dell'acqua, sconvolgendo anche le scogliere sottoposte.

Da un rapporto sommario che mi è stato mandato dall'ispettore del compartimento di Bari, risulta che questi danni possono essere valutati fra 500,000 e 600,000 lire.

Visto poi che il porto di Cotrone era terminato da pochissimo tempo ed una mareggiata ha potuto danneggiarlo così gravemente, è facile dedurre che, per evitare altri danni possibili, bisognerà aumentare la solidità delle opere, e quindi la spesa di ricostruzione salirebbe a più di 700,000 lire, e potrebbe avvicinarsi al milione.

Perdoni l'onorevole Lucifero se non posso dare cifre esatte; in pochi giorni non si può fare un conto preciso del costo di quelle opere.

Riguardo alla riparazione dei danni ed ai provvedimenti da prendere per impedire, come l'onorevole Lucifero mi domanda, che si rinnovino, io faccio le più ampie riserve, perchè l'onorevole Lucifero comprende di certo, che dinanzi all'entità della spesa, che si stima fin d'ora necessaria, io non posso prendere nessun impegno preciso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Comprendo perfettamente che il ministro non avrebbe potuto darmi in tempo così prossimo al fatto, notizie più precise ed affidamenti più sicuri. Ma poichè egli ha accennato che il lavoro che fu portato via dal mare, era appena appena terminato, io sono sicuro di poter fare assegnamento sulla solerzia e sul patriottismo suo, perchè venga studiato e ricercato se il lavoro sia stato fatto così come avrebbe dovuto esser fatto. E spero che l'inchiesta sul modo col quale fu compiuto questo lavoro, sarà affidata dall'onorevole ministro a persone le quali nella direzione di questo lavoro non abbiano avuto nessuna ingerenza, e che quindi possano portare su di esso un giudizio interamente spassionato (perchè io non temo d'altro, che della passione) sulla responsabilità di questi danni.

Intorno alla grave spesa alla quale lo Stato potrebbe andare incontro provvedendo al riattamento, faccio notare all'onorevole ministro che già egli sa meglio di me come essendo il porto di Cotrone di seconda categoria, una gran parte di quelle spese cade

sulla Provincia e sui Comuni interessati; ed il solo comune di Cotrone, che non raggiunge i diecimila abitanti, paga nell'esercizio 1896-1897 cinquantamila lire allo Stato come suo contributo nelle spese del porto.

Quindi io confido che l'onorevole ministro, dopo aver bene esaminato e definito quale sia l'ammontare del danno, e quali sieno le responsabilità che possono incombere a qualcuno per questi danni, provvederà alle riparazioni più urgenti, a quelle che sono indispensabili affinché una così gran mole di lavoro e di spesa non vada del tutto perduta.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Circa il modo nel quale le opere del porto di Cotrone sono state eseguite, l'onorevole Lucifero sa che il collaudo da qualche mese soltanto è stato compiuto ed io non ne ho avuta ancora sott'occhio la relazione.

Il collaudo è stato fatto da una Commissione, nella quale entrano, almeno in parte, elementi che non hanno avuta occasione di occuparsi prima del lavoro; quindi credo che *a priori* non possa essere sollevato nessun dubbio sulla imparzialità e sulla competenza di essa.

Ad ogni modo, ad esame compiuto della relazione di collaudo, io riservo sempre la mia azione e la mia responsabilità di ministro per quelle ulteriori indagini che, soprattutto in vista del disgraziato avvenimento, possono essermi consigliate a tutela dell'interesse pubblico.

Quanto al prendere impegno per la esecuzione delle riparazioni, onorevole Lucifero, Le ripeto le mie più ampie riserve, perchè il porto di Cotrone, che non dà che 15 mila tonnellate di movimento, già oggi costa allo Stato 5 milioni di lire, ed io dovrò pensare molto all'entità della nuova spesa ed alla sua necessità, prima di portare alla Camera un progetto che si avvicinerà al milione; ritenendo fin d'ora che non sarebbe nè utile nè conveniente presentare un progetto di riparazioni parziali.

Ripeto, che il fatto di essersi spesi già 5 milioni deve persuaderci ad essere molto cauti, prima di proporre un'ulteriore spesa, di circa un milione, per un porto che non ha che 15 mila tonnellate di traffico.

Lucifero. Onorevole signor presidente, chiedo di parlare.

Presidente. Ma allora cambiamo la procedura delle interrogazioni!

Lucifero. Due sole parole.

Io non ho chiesto e non chiedo all'onorevole ministro nessuno affidamento preciso.

Sono sicuro invece che, quando egli avrà meglio maturato lo studio della questione, vedrà che per quel porto, che è stato costruito come porto di rifugio assai più che come porto di commercio, e che se è costato cinque milioni, lo è costato in parte agli enti locali, è giusto, sia fatto quello che richiedono l'importanza dell'opera, non iscompagnata dalla giusta sollecitudine per la finanza dello Stato.

Discussione delle convenzioni con la Tunisia.

Presidente. Le interrogazioni essendo così esaurite, proseguiremo nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione della convenzione commerciale e marittima fra l'Italia e la Tunisia; e conversione in legge di due Regi Decreti ad essa relativi. »

I provvedimenti sui quali la Camera deve iniziare la discussione sono i tre seguenti:

« Conversione in legge del Regio Decreto 26 ottobre 1896, n. 481, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani;

« Convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896;

« Convalidazione del Regio Decreto 27 settembre 1896, n. 424 che mantiene in vigore lo *statu quo* doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate. »

Essendo questi tre provvedimenti coordinati fra loro ed intimamente connessi, naturalmente debbono dar luogo ad un'unica discussione. E perciò io apro su di essi la discussione generale. Primo iscritto è l'onorevole Sciacca della Scala, che ha facoltà di parlare.

Sciacca della Scala. Onorevoli colleghi, certamente io non sono stato mosso ad iscrivermi per parlar contro questo disegno di legge da spirito di parte. E ciò per tante

ragioni, ma specialmente perchè nelle questioni economiche non v'è altro partito che quello della convenienza. Io non esaminerò il trattato italo-tunisino dal lato politico; non tratterò nemmeno le quistioni relative alla sorte che col nuovo trattato è fatta ai nostri sudditi per la loro nazionalità.

Infine, non chiederò al Governo, in questa occasione, per quali ragioni esso abbia creduto di concludere una convenzione colla Francia accordandole la navigazione di scalo nei porti italiani coll'abolizione delle soprattasse ed equiparando le navi francesi alle nazionali; io non saprei comprendere come si possa far getto di un simile vantaggio, prima di concludere un trattato di commercio con la Francia. Per l'Italia la reciprocità è un magro compenso, essendo insignificante la navigazione italiana nei porti francesi.

Mi limiterò a sottoporre all'attenzione della Camera alcune brevi osservazioni ed alcune cifre, esclusivamente d'indole economica. Evidentemente, (e in ciò io credo che la stessa Commissione parlamentare non abbia dubbi) il nuovo trattato italo-tunisino ha peggiorato di gran lunga le nostre condizioni di fronte al trattato precedente del 1868. Nè vale parlare di alcuni dazi che col nuovo trattato sono minori di quelli del trattato precedente, perchè si tratta di voci per le quali è ben scarsa l'esportazione italiana, mentre, per quelle voci per le quali questa esportazione si esercita largamente, il nuovo trattato ha peggiorato grandemente le condizioni nostre.

E affinchè queste mie parole non siano giudicate affermazioni gratuite, esporrò alla Camera pochissime cifre.

I formaggi, per esempio, che prima pagavano lire 8.16 al quintale, ora ne pagheranno 15. Le sete tinte, che prima pagavano 198 lire, ora ne pagheranno 300. Lo zucchero raffinato, che prima pagava 3 lire, adesso ne pagherà 68. Le macchine, le caldaie, che prima pagavano 5 lire, adesso ne pagheranno 15. I fiammiferi, che prima pagavano lire 8.80, adesso ne pagheranno 20.

E finalmente, il vino, questa cenerentola de' prodotti italiani, questa disgraziata merce che prima pagava lire 2.60 per ettolitro, adesso in media verrà a pagare lire 13.23.

È vero, che per alcune voci vi è miglioramento; ma, ripeto, questo miglioramento

concerne pochissime voci, sulle quali si esercita l'esportazione; poichè per molte non vi ha esportazione alcuna o, per lo meno, vi ha una esportazione minima. E così, per essere completi, dirò, per esempio, che il burro, che prima pagava 12 lire, adesso ne pagherà 6. La seta greggia, che prima pagava lire 71, adesso sarà esente dal dazio. I libri, che prima pagavano 23 lire, adesso saranno esenti dal dazio; così pure la carta. Ma tutte le altre voci, sulle quali si avrà un vantaggio, non sono oggetto di esportazione, almeno secondo l'ultima statistica del 1895, che ho qui.

Quindi, ripeto, credo che non vorrà affermarsi, che il nuovo trattato italo-tunisino non abbia peggiorato, e molto, le condizioni nostre in Tunisi.

Però io ho cominciato col dire, che non era mosso a parlare dal desiderio d'opposizione, e quindi riconosco ed ammetto le difficoltà che si presentavano al Governo; riconosco ed ammetto la necessità di rinnovare il trattato del 1868, rivedendolo.

Aggiungo che il sistema del trattato del 1868 non era fondato sopra criteri scientifici nelle materie economiche, poichè aveva per base il pagamento *ad valorem*; ciò che significava spesso l'ingiustizia, e che dava occasione a poter duplicare e triplicare il dazio, se si duplicava o triplicava il valore della merce.

Quindi io ammetto che il Governo avesse potuto e dovuto fare, anzichè un nuovo trattato *ad valorem*, un trattato specifico e che infine avesse dovuto cedere ad esigenze di ordine generale.

Io, per il primo, quantunque rappresentante di popolazioni che maggiormente sono danneggiate da questo nuovo trattato, darò, forse, il mio voto favorevole al trattato stesso, se dal Governo mi verranno categoriche e formali assicurazioni sopra due punti principali.

Approvato il nuovo trattato, allorchè cesserà la tariffa *ad valorem*, contenuta nel trattato del 1868 e nel trattato inglese, a cui si riferì il nostro, dovrà entrare in vigore la tariffa minima francese. Ora, per l'applicazione della tariffa minima francese abbiamo parecchie versioni: abbiamo il nuovo trattato, il quale parla, in genere, che il dazio non potrà esser superiore alla tariffa minima francese iscritta; abbiamo la relazione del Ministero, che dice che non potrà esser superiore, ma

inferiore all'attuale; abbiamo il commento della Commissione parlamentare che dice che può essere e non può essere, con le risposte dell'onorevole ministro degli esteri.

Ora io richiamo l'attenzione dei colleghi su di un punto molto importante; si tratterebbe di questo. La tariffa minima francese è autonoma, e dipende esclusivamente dal Parlamento francese, essendo un atto di ordine interno.

Se noi ci leghiamo con la Francia, ammettendo di pagare alla Tunisia certi dazi, e riconoscendo alla Tunisia l'obbligo di pagarne certi altri, bisogna che i patti restino stabiliti fino da ora e che si sappia ciò che si deve pagare.

Sarebbe strano fare una convenzione in cui si sa bene ciò che si deve pagare dagli altri paesi, e si ignora ciò che a questi altri paesi bisogna pagare. Sarebbe un contratto di nuovo genere, sarebbe addirittura assurdo. Ora, pur rispettando le convenienze di ordine generale che ci consiglia di dare alla Francia le migliori assicurazioni degli intendimenti del nostro paese di mettersi sulla via di amichevoli accordi commerciali, non posso consentire, e spero che la Camera pensi come me, che noi sottoscrivessimo una convenzione nella quale sarebbero stabiliti i dazi che la Tunisia dovrebbe pagare all'Italia, e sarebbero ignorati ed affidati all'arbitrio della Francia i dazi che l'Italia dovrebbe pagare alla Tunisia.

Ma ciò è così assurdo che non posso neanche ammettere che il Governo possa pensar questo. Però, siccome vi è stata una tale confusione in questa materia da poter avere diverse versioni, così io attendo una risposta categorica dal Governo la quale ci assicuri che il trattato che stiamo per approvare è quello per cui sarà sempre applicata la tariffa minima francese attuale. Se invece il ministro dicesse che la tariffa francese è autonoma e che la Francia può cambiarla quando vuole, allora noi ci saremmo obbligati ad una cosa certa con la Francia, ma essa resterebbe libera di farci pagare ciò che vorrà. Io domando se questo sarebbe non solo conveniente, ma dignitoso per un paese civile. Vi è anche un altro punto, sul quale vorrei una categoria e rassicurante risposta per parte del Governo. Io ho ammesso la necessità dei trattati e la stessa Inghilterra ha ammesso di rivedere il trattato del 1875 che ha vigore perpetuo; ma per me

il trattato del 1868 quanto il trattato che discutiamo, non rappresentano, per quel dato periodo, che la sostituzione alle capitolazioni.

L'Italia ha diritto alle capitolazioni; non vi ha mai rinunciato, e consta a me che la stessa amministrazione degli affari esteri, e diversi Governi esteri sono precisamente in questo ordine di idee.

Io ho bisogno di sapere dal Governo: finito il trattato attuale di commercio, al 1905, se non potessimo intenderci e fare un nuovo trattato, resterà pregiudicata la questione delle capitolazioni? Perché, ammessa questa ipotesi, è bene che la Camera sappia che la tariffa generale tunisina, pubblicata nello scorso ottobre, ha tali dazi che assolutamente sono dazi proibitivi: se, finiti i nove anni, per i quali durerà l'attuale trattato, noi non potremo intenderci per un nuovo trattato, noi avremo assolutamente chiuso le porte del mercato di Tunisi.

Non leggerò che pochissime cifre alla Camera affinché veda l'esattezza delle mie affermazioni.

Per esempio, i formaggi, che, col trattato già scaduto, pagavano lire 8.16, che adesso ne pagheranno 15, con la tariffa tunisina ne pagherebbero 25. Le sete greggie, che adesso sono esenti, verranno a pagare nientemeno che 250 lire; lo zucchero, che, col passato trattato, pagava 3 lire, con quello che discutiamo pagherà lire 68, con la tariffa tunisina pagherebbe lire 76; il vino, che prima pagava lire 2.60, che adesso pagherà 13, con la tariffa tunisina sarà elevato a 25, le macchine, che adesso pagano 5 lire, verrebbero a pagare da 20 a 100; i fiammiferi, che adesso pagano lire 8.20, verrebbero a pagare 200. E così, con questo andare, voi avete la nuova tariffa generale tunisina.

Io sono al termine delle mie osservazioni. Spero che l'onorevole ministro degli affari esteri e quello dell'agricoltura e commercio potranno dare assicurazioni su questi due punti cardinali, ai quali ho accennato, e cioè, che per tariffa minima francese si intende la attuale, non una tariffa ignota, che potrà domani o in un tempo qualunque essere adottata; che noi possiamo dal banco dei ministri avere l'assicurazione che alla fine del trattato presente i nostri diritti resteranno tali e quali erano alla fine del trattato del 1868.

Io non voglio affermazioni di diritti nuovi, ma voglio il mantenimento di que' possibili

diritti che può aver l'Italia. Se io non avrò categoriche e formali assicurazioni del Governo nei termini ai quali ho accennato, io sono dolente, ma non potrò votare questo trattato.

Voi, o signori, avrete certo la maggioranza, ma farete opera simile a quella d'un figlio di famiglia, che fa una cambiale ad usura per rimediare a' suoi dissesti del momento, rovinando la sua fortuna avvenire.

Noi avremo in questo modo, con gravi nostri sacrifici, per nove anni, per quieto vivere, fatto getto dei nostri diritti, perdendo il mercato della Tunisia. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottavi.

Ottavi. Quanto io avrò l'onore di esporvi, onorevoli colleghi, avrà una intonazione alquanto diversa dal discorso, che noi abbiamo testè udito, così eloquente ed autorevole, dell'onorevole Sciacca della Scala.

Darò incondizionatamente il mio voto favorevole alla ratifica di questa convenzione, poichè io, che con amore mi occupai dei nostri rapporti commerciali con la Tunisia, mentre vidi con piacere qualche mese fa che una convenzione in senso amichevole era stata firmata, lessi con altrettanta soddisfazione la relazione che precede il testo della convenzione, che abbiamo sott'occhi, avendo trovato in questa relazione concetti, dati, affermazioni che rispondono alle impressioni, che io riportai da un viaggio che feci nel febbraio scorso, a scopo solamente di istruzione agraria ed economica, in Algeria ed in Tunisia.

Gravi certamente sono le osservazioni che l'onorevole Sciacca della Scala ha fatte; se dinnanzi ad uno stato di cose che noi tutti in Italia tolleriamo e sopportiamo con stringimento di cuore; se dinnanzi a questo stato di cose che non si può mutare, le considerazioni dell'onorevole preopinante potessero condurre a qualche nuova soluzione, io non sarei alieno dal dare ad esse il peso che meritano; ma, disgraziatamente, questo stato di cose oggi non si può mutare ed è convinzione mia che a più conveniente soluzione il nostro Governo non potesse venire.

Noi abbiamo, in grazia di questa convenzione garantito lo *statu quo* nel trattamento doganale per l'entrata delle nostre merci in Tunisia, cioè un dazio dell'8 per cento *ad va-*

lorem e del 10 per cento per i vini e bevande spiritose e, quando sarà riveduto, e non sappiamo ancora quando lo sarà, il trattato anglo-francese, si verrà ad un dazio specifico che potrà essere inferiore, non superiore, alla tariffa minima francese.

Questo punto non è matematicamente accertato, ed è, ne convengo, la parte più debole della convenzione. Noi dobbiamo contentarci delle presunzioni di cui vediamo accennati i termini tanto nella relazione governativa quanto in quella della Commissione.

Ma se dobbiamo attenerci a questo campo di presunzioni, e non credo che il Governo possa uscirne, permettetemi di esprimere una convinzione ed è che la Francia nelle ulteriori, forse prossime trattative che dovrà avere con noi in materia di dazi, diminuirà molto il rigore di cui ci diede e ci dà tuttora esempio.

Vi fu un giorno in cui la Francia credette di averci inferto un colpo mortale e fu il giorno della rottura del nostro trattato, il 1° marzo 1888, giorno nel quale incominciò fra i due paesi la guerra di tariffe.

Vi cito solamente una cifra: noi avevamo esportato nel 1887 per 2,600,000 ettolitri di vino: l'anno dopo scendemmo a 30,000 ettolitri. Fu un colpo terribile, ma non mortale; e lo abbiamo dimostrato. Lavorando tranquillamente, lavorando, senza dare retta alle esortazioni forse troppo frettolose di quelli che chiedevano e supplicavano perchè si concludesse un nuovo trattato di commercio, siamo arrivati quest'oggi a raggiungere nella nostra esportazione totale la cifra di un miliardo e 37 milioni di lire; abbiamo, cioè, raggiunto la somma del 1887.

E notate le condizioni d'inferiorità in cui ci trovavamo di fronte alla Francia. Il mercato francese era considerato da noi giustamente come il mercato naturale per i nostri prodotti: un terzo dell'intera nostra esportazione andava in Francia, mentre un decimo solo dell'esportazione francese veniva in Italia. La nostra organizzazione commerciale era bambina, quella francese era già adulta: oggi si può dire che relativamente abbiamo fatto un cammino molto più grande noi che non i francesi nel campo delle nostre reciproche relazioni commerciali. Ed è per questo ch'è convinzione mia che nei prossimi accordi, se a questi dovremo venire, la Francia sarà verso di noi molto più mite, e non solo

non avrà la velleità di negarci la tariffa minima, ma potrebbe anche per certe voci dare a questa tariffa uno strappo come lo diede recentemente per venir finalmente ad una pace doganale colla Svizzera.

Ma torniamo alla Tunisia. L'onorevole Sciacca della Scala ha cominciato collo spoglio delle diverse voci, a cui è fatto cenno nella relazione governativa. Io mi limiterò a completare quello ch'egli ha detto. Noi abbiamo molti articoli pei quali il giorno in cui sarà applicata la tariffa minima pagheremo di meno; ne abbiamo alcuni che saranno esenti e di questi non parlo; infine ne abbiamo altri che avranno un trattamento eguale a quello che oggi godono e nemmeno su questi mi fermo.

Ma ne troviamo alcuni che pagheranno di più e sono, dice l'onorevole preopinante, quelli che costituiscono la nostra maggiore esportazione: formaggi, sete ritorte, tessuti, legumi secchi, zucchero, vino, cemento, carta, fiammiferi ed abiti fatti. Per molti di questi articoli intanto, un semplice sguardo all'elenco dell'esportazione nostra in Tunisia nel 1895 ci mostra che v'è largo compenso in prodotti affini: per i formaggi v'è un grande compenso nel burro, per le sete ritorte v'è compenso nella esenzione dal dazio sulle sete gregge. E così per altre merci: per i cementi l'avvenire della nostra produzione è grande ed io ho ferma speranza che noi potremo sopportare per questo articolo anche un dazio maggiore. Infatti io, che ho visitato le fabbriche di cemento nell'Africa francese, ho verificato che la produzione francese è per qualità inferiore alla nostra ed i prezzi molto più alti, per cui i cementi nostri potranno continuare anche là quella concorrenza fortunata che ormai fanno sui mercati esteri ai costosi Grenoble ed ai Portland artificiali.

Ma veniamo alla Cenerentola dei nostri prodotti, come giustamente l'ha chiamata l'onorevole Sciacca della Scala, il vino. Per questo noi saremo, all'applicazione della tariffa minima, danneggiati enormemente: avremo un dazio fortissimo. L'onorevole Sciacca della Scala s'è impensierito di questo fatto ed ha affermato che la nostra esportazione di vino in Tunisia sarà completamente distrutta quando avverrà che lo *s'atu quo* doganale non si possa più mantenere. Ebbene: io sono dello stesso avviso, ma affermo pure che ciò che l'onorevole preopinante teme

avverrà fra qualche anno, anche indipendentemente dal dazio.

Voi sapete, o signori, quanta sollecitudine abbia quest'antica provincia romana per la viticoltura.

Quando la Francia vi stabilì il suo protettorato, la Tunisia aveva 1100 ettari coltivati a vite; oggi ne ha 6550 e noi sappiamo che i coloni francesi danno un predominante sviluppo alla coltura della vite, poichè è quella che ad essi pare più remuneratrice.

Pensiamo dunque, o signori, che se la produzione del vino di quella regione è così grande ed ha tutta la possibilità di aumentare, perchè essa dovrà ancora comperare del vino da noi?

Pensiamo che l'Algeria può produrre 3 milioni di ettolitri di vino; pensiamo che la Francia si è riservata la libertà di trattare con la Tunisia in fatto di dazi e che può mandare essa stessa i suoi vini in Tunisia.

Mi si opporrà che molti nostri connazionali preferiscono bere il vino italiano, poichè il vino tunisino finora è cattivo. Anche questo è in gran parte vero, ma forse non lo sarà più fra qualche anno. Sono note le cause climateriche che si oppongono nella regione africana ad una regolare fermentazione. Ma a ciò già si comincia a provvedere coi grandi impianti pel raffreddamento e per l'aerazione dei mosti, a somiglianza di quelli razionali e grandiosi che già da parecchi anni esistono in Algeria. Così anche la qualità dei vini tunisini si verrà sempre miglicrando, e chi loggesse il Rapporto del concorso generale agrario di Tunisi nel 1895 troverebbe l'asserzione del Giuri de' vini che molti vini della Tunisia nulla più hanno ad invidiare ai migliori tipi italiani. Pur facendo qualche riserva a queste osservazioni, è logico, è prudente il prevedere che in Tunisia l'importazione dei nostri vini dovrà diminuire.

E questo genere di considerazioni valga anche, onorevoli colleghi, specialmente del Mezzogiorno, per quando dovremo trattare colla Francia, giacchè si dice e si spera che la nostra arren levolezza nel concedere la ratifica a questo trattato dovrà essere per noi il ponte per passare a migliori relazioni commerciali colla Francia. Ma non illudiamoci.

Quando si pensa che i francesi aumentano sempre la loro produzione di vino e la nostra scema, mentre le cause che la ostacolano

sono uguali per essi e per noi; quando si pensa che la Francia ormai produce in media 10 milioni di ettolitri di vino più di noi, se venissimo ad accordi commerciali che in cambio della tariffa minima francese di 0.70 per grado offrono il nostro dazio convenzionale, o signori, non temete voi che avremmo a Genova i vini francesi come già ci vengono quelli greci e turchi? E risulta a me da una inchiesta che ho fatta sui grandi stabilimenti enologici dell'Alta Italia che il timore che vi accenno non è affatto infondato.

E per l'olio? La Francia è anche oggi il nostro miglior mercato, nonostante che noi paghiamo su di esso un dazio di 5 franchi superiore a quello che paga la Spagna. Ma se pensiamo ai 170,000 ettari di oliveti della Tunisia ci persuaderemo che questa fra breve tempo sarà la fornitrice d'olio della madre patria. Adunque: permettetemi di ripeterlo. Non facciamoci soverchie illusioni.

E per questa via potrei continuare; ma io desidero di venire sollecitamente alla seconda parte del mio discorso anche per non abusare della benevola attenzione della Camera.

Io sono favorevole alla convenzione per questa semplice ragione: per non creare una situazione difficile ai nostri connazionali in Tunisia, perchè voi sapete che la popolazione italiana in Tunisia aumenta considerevolmente ed aumenta in proporzione molto maggiore della francese.

Da un rapporto del nostro vice-console Macchiavelli sappiamo che nel 1871 a Tunisi c'erano 9,000 italiani (compresa la popolazione fluttuante dei 2,000 o 3,000 pescatori di spugne e di coralli); oggi ci sono 30 mila italiani, alcuni li fanno ascendere a 50,000; comunque sia è fuor di dubbio che la popolazione italiana aumenta ivi in proporzione molto maggiore della francese. La popolazione agricola francese (non parlo di quella delle città) non è che di 3,000 persone, e questo fatto è tale da richiamare l'attenzione nostra, come ha già richiamato quella dei francesi, i quali pensano a servirsi e non a disfarsi dell'elemento italiano.

Cirmeni. Pensano a farlo diventare francese.

Ottavi. Considero il trattato anche sotto questo aspetto.

La Francia lo sa, ed è disposta ad accogliere favorevolmente l'elemento italiano,

perchè ha compreso che esso è per sua natura atto a fondersi, ad intendersi coll'elemento indigeno. E la ragione sta principalmente nel sistema di colonizzazione che i francesi hanno stabilito in Tunisia. Vi è molta differenza, sotto molti rispetti fra l'Algeria e la Tunisia. In Algeria l'annessione, la conquista con tutto il suo ingombrante meccanismo burocratico; in Tunisia invece il protettorato, che la Francia molto si compiace di aver mantenuto perchè molto meno costoso, perchè non offende, non irrita gl'indigeni, garantisce la sicurezza personale. A parte ciò, a parte il clima più salubre in Tunisia, la possibilità di trovare dell'acqua, e un'infinità di fenomeni economici ed agrari che trovano la loro spiegazione nella costituzione geologica del terreno, abbiamo il sistema di colonizzazione che in Tunisia fu perfettamente l'opposto da quello cominciato in Algeria.

In Algeria si cominciò col sistema di colonizzazione ufficiale o di Stato, che, con poche varianti, è quello stesso che noi abbiamo tentato nella nostra colonia Eritrea...

Franchetti. Non vi ha nulla che vedere.

Ottavi. Va bene, Ella pensa così, io ritengo perfettamente l'opposto.

... portando cioè delle famiglie, fornendo loro attrezzi, bestiame e danaro, che avrebbero restituito quando fossero state in grado di farlo.

Questo sistema fallì completamente in Algeria, e se oggi essa si trova ad avere 592,000 coloni francesi, questo fatto è dovuto a circostanze del tutto indipendenti dalla azione francese. (*Interruzione dell'onorevole Muratori*).

Indipendentemente, lo ripeto. Infatti ivi si è sviluppato la coltivazione del cotone e dei vigneti, in seguito alla guerra di secessione d'America, e al propagarsi del flagello della fillossera in Francia; ora, permetta, onorevole Muratori, questi fenomeni economici ed agrari, indipendenti dall'azione dello Stato, hanno determinato una maggiore emigrazione libera nell'Algeria.

Questa emigrazione libera, spontanea, fatta da piccoli coloni con scarsi mezzi passò in Algeria per sacrifici e rovine; molti perirono per le febbri, molti fallirono, ed a chi si porta là accade, come accadde a me, visitando molte fattorie nelle provincie di Costantina, Bona ed Algeri, di trovare dei coloni che vivono sulle rovine d'un primo, d'un secondo

precursore; altri impiegano l'opera loro come *regisseurs* o *contremaître* nelle grandi tenute.

Quando avvenne l'annessione della Tunisia si seguì un sistema opposto. I grandi capitalisti in Algeria vennero gli ultimi; in Tunisia invece vennero subito. Il Governo francese abolì il sistema di colonizzazione ufficiale; quindi non ci fu più concessione di terreni, nè ci furono trasporti gratuiti, ed i piccoli coloni non ci andarono, perchè ammaestrati dall'insuccesso dell'Algeria.

La speculazione fu tentata quindi dai capitalisti. Così fu una compagnia di capitalisti marsigliesi che acquistò l'*Enfida*, un tenimento di 120 mila ettari d'estensione. Lo Stato concesse alla compagnia di Sfax una estensione di 45 mila ettari e parimenti un'altra grande estensione concesse a capitalisti di Parigi. Però tutte queste Compagnie non si misero subito a coltivare una vasta estensione, ma hanno incominciato da un piccolo centro. Io ho visitato molte di queste colonie ed ho trovato che s'incominciava a coltivare un piccolo centro ed il resto si vendeva o si affittava a coloni europei o agli arabi.

Così nella colonia dell'*Enfida* vi sono già 600 italiani; altri lotti furono presi da coloni svizzeri.

Ecco dunque la differenza del sistema algerino e di quello tunisino. E le conseguenze per noi sono state queste, che mentre il colono francese difficilmente va per un piccolo capitale a comprare una estensione di terra, ci va l'italiano che si contenta di qualsiasi lavoro e che a forza di lavorare accumula un gruzzolo, stentando la vita a frusto a frusto. Il francese porta ovunque le sue abitudini, se non di lusso, almeno di agiatezza e di vita comoda. Così avviene che, vicino al colono francese, il quale molte volte va, con programma molto vasto, incontro alla propria rovina, si vede il contadino di Calabria, di Favignana, di Pantelleria che comincia a lavorare, accumula un piccolo peculio, affitta un terreno o lo prende a mezzadria e diventa colono.

Stando a questo modo le cose, è evidente la necessità per la Francia di accogliere volentieri questa colonizzazione italiana, che in Tunisia è indispensabile, perchè sono relativamente pochi i francesi i quali vogliono occuparsi in questa colonizzazione.

Da una relazione del signor Bourde, di-

rettore dell'agricoltura in Tunisia, risulta che, nel 1893, essendo messa in vendita a piccoli lotti la tenuta di Sfax, la quale è di 45,000 ettari, sopra 816 domande, solamente 51 erano di francesi, perchè si trattava di piccoli tenimenti dove i coloni dovevano assumere l'obbligo di piantare la vite, l'olivo e tentare culture che richiedevano molta fatica e molti sacrifici.

I francesi, dunque, lo ripeto, desiderano l'elemento italiano. E perchè quest'asserzione non sia detta infondata, permettetemi di leggere qualche parola (*Interruzioni*) del signor Pascal, ex-consigliere di Stato francese.

« Preoccupandosi della difficoltà della colonizzazione, non si può contare molto sul coltivatore della Linguadoca che dovrebbe subire un'acclimazione delle più difficili. Il maltese, la cui isola è troppo piccola, nonostante l'invidiabile fecondità, non può darci ciò che noi cerchiamo.

« Se si potessero attrarre vignaiuoli italiani, o di Cipro, dell'Arcipelago, sarebbe un prezioso acquisto. »

E più avanti seguita:

« Lo scopo della speculazione non è di coltivare la terra, ma di dividerla in tante parcelle, in un paese in cui non è divisa attualmente, e darla a coloni che la prendono in affitto o le comprano, secondo i mezzi di cui possono disporre. Tali sono specialmente i siciliani i quali sono eccellenti coltivatori dal punto di visto tunisino, perchè il clima è identico a quello della loro isola e che sono abituati a casa loro alle piccole culture. »

E dopo questo, mi si permetta altresì di ricordare un altro autorevole giudizio, quello del signor Paolo Leroy-Beaulieu, relativo ai braccianti italiani che costituiscono la maggior parte della nostra emigrazione in Tunisia.

« Si deve rinunciare a servirsi degli indigeni per molti lavori più delicati (come potatura, inzolfatura, applicazione di preparati antisettici, ecc.) ed allora vi è la scelta fra gli italiani (specialmente i siciliani) ed i francesi. Il siciliano è il vero vicino della Tunisia; è il vero vignajuolo più adatto per quella regione dove facilmente affluisce; si contenta di tre franchi al giorno; è laborioso; impara abbastanza presto, se la ignora, la buona coltura; è qualche volta indocile, benchè lo sia meno del piemontese, ma rende

dei preziosi servigi. (*Interruzioni — Commenti*).

« L'operaio francese invece vuole quattro o cinque franchi al giorno; e perciò nelle fattorie si impiegano otto o dieci francesi al massimo, contro due o tre volte di più di siciliani, e nove o dieci volte di più di arabi. Bisogna quindi aspettarsi che l'elemento italiano acquisti un giorno o l'altro la superiorità numerica; ma questa non sarà la fine del mondo se noi sapremo operare con abilità. Noi ci eravamo assimilati in Alsazia i tedeschi; potremo quindi assimilarci la popolazione italiana della Tunisia, che non supererà mai in numero quella indigena, notate, si contentano solo di ciò! e che del resto ci è indispensabile. »

Luzzatto Attilio. Anche per le saline di Aigues Mortes erano indispensabili gl'italiani: e tutti sanno come furono trattati.

Presidente. Non interrompano.

Ottavi. Intorno a ciò le risponderò immediatamente. In Africa la nostra mano d'opera non offende, non ingombra, non lede le pretese d'alcuno.

Presidente. Non facciano conversazioni! Onorevole Ottavi, prosegua il suo discorso.

Ottavi. Io dunque mi sono proposto di dimostrare che, poichè la nostra grande colonia in Tunisia aumenterà sempre, è indispensabile non crearle una situazione intollerabile. A questa colonia sono mantenute col presente trattato le scuole, gli ospedali, gli istituti e sodalizzi, ai quali è conservata la personalità giuridica; ai nostri pescatori son conservati i diritti, ed anzi la relazione dell'onorevole Randaccio ammette che si son fatti ad essi facilitazioni; potranno così continuare la pesca dei coralli a Biserta, delle spugne a Sfax, del tonno a Sidi Daud; i coloni sono bene accolti, la mano d'opera è ricercata, locchè è importantissimo tanto più oggi che sopra noi incombe e diventa sempre più difficile il problema intorno a cui ci affatichiamo, di dar lavoro ai nostri operai.

Concludo: potrà dichiararsi non soddisfatto delle conclusioni a cui il Governo nostro è venuto per risolvere la questione della Tunisia. Per conto mio dichiaro che ne sono contento, e credo di dover tributare al Governo, per averci preparato questo stato di cose, che credo fosse oggi l'unico possibile, una parola di lode e di ringraziamento. (*Ooh!* — *Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci.

Guerci. Avevo chiesto di parlare per fare una discussione del genere di quella fatta dall'onorevole mio amico Ottavi. Ma tenuto conto degli umori della Camera, mi limiterò semplicemente ad una dichiarazione.

Io avrei solidi argomenti per combattere coloro i quali, in massima, si dichiarano contrari alla conclusione di questo trattato. Ma non posso d'altra parte disconoscere che alla loro critica non manca fondamento di ragionevolezza.

Ad esempio, hanno ragione di criticare, coloro i quali dicono che il commercio del vino, per effetto di questa convenzione, è sacrificato, anche se ad essi si possa rispondere, come diceva l'onorevole Ottavi, che a Tunisi sono così sviluppati i vigneti, che la crisi commerciale, rapporto ai vini, sarebbe avvenuta indipendentemente dal trattato. Hanno ragione di criticare, coloro i quali considerando la clausola del trattato che accenna all'applicazione della tariffa minima nel caso di un accordo commerciale tra la Francia e l'Inghilterra, pensano che non è ben definito se possa trattarsi dell'attuale tariffa minima o di una nuova tariffa che la Francia potrebbe applicare. Nè questa ragione di critica viene meno, anche quando ad essi si opponga il fatto che il periodo del protezionismo è finito ed ha fatto il suo ciclo; e che se la Francia dovesse modificare la sua tariffa, la modificherebbe in vantaggio e non certamente in peggio. Hanno ragione di critica coloro i quali dicono che il limite del trattato è troppo breve, e che fra nove anni saremo alle medesime conclusioni o peggiori; anche se si risponda a cotesti critici che tutti i trattati hanno un limite, scaduto il quale conviene denunciarli o modificarli.

Critiche, dunque, si possono fare, e a queste si possono contrapporre risposte e difese. Ed è naturale! Tutte le convenzioni di questo genere si prestano ad osservazioni pro e contro.

Critichiamo questo trattato noi qui in Italia; lo criticheranno i francesi dalla loro parte; e bisognerebbe poter pesare tutti i pro e tutti i contro, e vedere se dall'insieme vi sia o no un vantaggio economico per ciascuno dei due paesi.

Ma io non vorrei che la discussione fosse messa su questo terreno.

Io non desidero una discussione trita, minuta, analitica come quella che ha fatto l'onorevole Ottavi. Io vorrei invece che la discussione fosse ispirata ad un concetto più elevato, e che questo concetto imprimesse il suo carattere al voto d'oggi. (*Commenti*).

Vorrei che il Parlamento si elevasse in questo momento al disopra del tornaconto materiale, e non considerasse che il tornaconto morale del trattato che discutiamo. (*Commenti*).

Vorrei che il voto ci riunisse tutti in un pensiero, qualunque sia il posto che ciascuno di noi occupa in questa Camera.

Egregi colleghi! Quello, che sto per dire, può parere una mossa oratoria, una forma retorica vecchia: ma io lo dico con grande convinzione e con grande sicurezza d'essere nel vero.

Se vi è paese pronto ai grandi sacrifici, a tutte le abnegazioni doverose nell'interesse della patria comune, checchè si possa dire o scrivere in contrario, questo paese è il nostro. Ricordiamoci, come un nobile esempio, il contegno del Parlamento italiano quando si trattò di sanare le spese per le nostre disgrazie africane! Lo stesso Imbriani, eminentemente critico e severo, quel giorno tacque e votò.

Il Parlamento, in quel giorno si elevò al disopra delle ire di parte, delle guerre personali, e dimostrò di essere il degno rappresentante di un grande paese. Dimostrò che, per quanto si dica, si calunni e si censuri al di fuori, in certi giorni, in certe ore, la nota alta trova eco in quest'Aula, e il dovere s'impone allo spirito di partito.

Ebbene, signori, io penso che siamo oggi a uno di quei giorni, ad una di quelle ore!

La discussione nostra deve sollevarsi al disopra degli interessi puramente materiali, per assorgere a discutere gli interessi puramente morali. Tutti noi, non uno escluso, lamentiamo gli equivoci, i dissapori, gl'inconvenienti, che di continuo ci separano dalla Francia, e che sono alimentati, pare, da gente pagata. Si lamenta l'onorevole Imbriani il quale vive ancora nelle idealità delle vecchie tradizioni, come se non lo attorniasse questo mondaccio bottegaio. Si lamenta il conservatore che sente i brividi della terzana soltanto al pensiero di un nostro contatto con un paese che abbia istituzioni politiche diverse dalle nostre.

Ma se è così, perchè noi oggi non ci eleviamo al di sopra dello spirito di parte, al di sopra della fiducia o no nel Ministero (anzi dichiarando a bella posta che si tacciano le critiche in vista del fine grande da raggiungere) e non dimostriamo al paese che ha comuni con noi ricordi gloriosi e profondi, che da questo giorno cessano gli equivoci, e incomincia un'era di pace e di reciproca fiducia? Con questi sentimenti di pace e di reciproca fiducia, noi potremo continuare la nostra via di progresso e di attività industriale, per sanare quelle ferite che ci furono inferte da una politica chiassosa e spavalda. Con questo solo significato vorrei s'iniziasse la discussione; e con questo solo significato vorrei si desse il voto al trattato. (*Commenti e approvazioni*).

Presidente. Viene ora la volta dell'onorevole Diligenti.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, do facoltà di parlare all'onorevole Salandra.

Salandra. Non è un discorso che io mi propongo di fare, ma una brevissima dichiarazione, anzi un semplice augurio seguito da una semplice interrogazione.

Non che l'argomento non si presti ad un discorso bene altrimenti alto ed eloquente di quello che io potrei pensare o profferire. Ma credo, almeno per quanto personalmente mi concerne, che valga meglio rinunciare alle molte parole, quando da queste non si può sperare alcun effetto utile. Ond'è che io mi limito ad esprimere un augurio. E l'augurio è che quanti sono in questa Camera, dovunque essi seggano, anche sul banco del Governo, anzi soprattutto se seggono sul banco del Governo, non considerino la effimera stipulazione internazionale che noi siamo chiamati a votare come la definitiva sistemazione politica ed economica dell'Africa settentrionale.

I popoli debbono sapere aspettare; ma in pari tempo è necessario che essi non lascino spegnere il fuoco sacro delle loro legittime aspirazioni. E a noi, che accettammo di rappresentare il popolo italiano e di dirigerlo nelle vie dell'avvenire, incombe l'obbligo di tener viva la fiammella anche nei giorni dello sconforto. L'esempio di questo profondo e tenace sentimento ci viene appunto dal paese col quale abbiamo stipulate queste conven-

zioni. La Francia c'insegni come si possano osservare i trattati, mantenere e migliorare le relazioni internazionali, senza pregiudicare l'avvenire, anzi preparandolo.

A questo augurio io non domando consensi espliciti. Mi accontento che non vengano dinieghi. E mi conforta la lusinga che esso interpreti l'animo della maggioranza stessa che darà il voto favorevole al trattato.

Passo alla mia interrogazione, che rivolgo naturalmente al Governo, ed in ispecial modo al ministro del tesoro. Essa è formulata così: vi sono trattative pendenti per un accordo commerciale con la Francia? A che punto sono queste trattative? V'è probabilità di qualche risultato?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Sono domande a cui non si può rispondere.

Salandra. Il presidente del Consiglio mi osserva che la domanda non è opportuna, e forse pensa che non è nemmeno opportunamente rivolta al membro del Governo al quale io l'ho indirizzata.

Bisogna quindi che io la giustifichi con poche parole.

L'onorevole relatore della Commissione scrive che vi sono considerazioni generali le quali hanno indotta la Commissione a dare parere favorevole a questo trattato. Io credo che le considerazioni generali non possano alludere se non all'argomento di cui ho fatto cenno.

All'onorevole ministro del tesoro che non è quello, dirò così, burocraticamente competente in questa materia, la quale dipende specialmente dai ministri delle finanze, del commercio e degli affari esteri, io mi sono, poi, rivolto per una specialissima ragione: vale a dire perchè l'opinione della necessità di cumulare le due trattative commerciali, quella italo-tunisina e quella italo-francese, fu espressa la prima volta dall'onorevole Luzzatti. E ciò mi salva, per questa parte, dall'appunto della poca opportunità. Infatti, in un articolo pubblicato da un autorevole rivista finanziaria il 12 luglio di quest'anno ed intitolato « Note sugli accordi commerciali con la Francia a Tunisi, » l'onorevole Luzzatti scriveva, fra altre, queste parole:

« Senza menomare nessuno dei diritti dell'Italia, senza disconoscere o indebolire quelli che poggiano sulle capitolarzioni, delle quali fu sospesa soltanto l'azione riguardante le

giurisdizioni esercitate dal Consolato in Tunisi e degli uffici consolari dipendenti, si mantiene inflessibile (notate: *inflessibile*) nell'interesse generale della pace del mondo e a tutela particolare degl'interessi italiani la convenienza di *cumulare insieme* i due negoziati commerciali: l'italo-francese e l'italo-tunisino. »

Sono queste le parole dell'onorevole Luzzatti, che pochi giorni dopo entrò a far parte dell'attuale Gabinetto. Ed io non posso neanche pensare, poichè sarebbe fargli offesa, che egli, entrandovi, non abbia portate al Governo le sue convinzioni sopra una delle più gravi questioni che il Gabinetto era chiamato a risolvere.

Inoltre ricordo che, al principio di ottobre di questo medesimo anno, il ministro del tesoro, commemorando un illustre defunto in un luogo il quale, se toglieva importanza accademica, accresceva importanza politica al suo discorso, ebbe nuovamente ad esprimere la speranza che la politica del Governo, di cui faceva parte, conducesse ad un accordo commerciale colla Francia.

Ora io so che gli uomini di Governo non esprimono tali speranze, se non hanno fondate ragioni di credere che saranno realizzate. Spero adunque che le parole, certamente non inconsiderate, del ministro del tesoro, giustifichino la mia domanda.

Aspetterò la risposta o del ministro del tesoro o di quell'altro membro del Governo che vorrà darmela: e il ministro del tesoro intende bene come questa risposta possa forse contribuire a determinare il mio voto sopra le convenzioni che oggi si discutono. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muratori.

Muratori. Onorevoli colleghi! Se dovessi per poco seguire il sistema tenuto dall'onorevole Ottavi, uscirei certamente dal campo prefisso a questa discussione, per entrare in un altro assai più scottante, cioè nel campo *esclusivamente* politico. Ed io non voglio nè intendo appassionare in alcun modo questo dibattito.

L'onorevole Ottavi è stato più realista del Re. Il Ministero ha presentato modestamente e senza chiasso la sua relazione intorno al trattato colla Tunisia; e la Commissione è stata anche più modesta in quanto forse, per

la ristrettezza del tempo, malgrado la vastità e la importanza della materia, ha adempiuto al suo compito con poche parole.

Ma nè il Governo, e molto meno la Commissione (che anzi fra le linee della relazione pare dica il contrario) hanno osato quello che ha osato l'onorevole Ottavi, affermare, cioè, che non si poteva far meglio di quello che si era fatto col contratto oggi in discussione.

In seguito a una premessa di questo genere, in verità io mi aspettavo una lunga discussione per parte dell'onorevole Ottavi per dimostrarci in che cosa questo ottimo massimo del trattato consistesse. Egli invece si è divertito a parlarci lungamente della colonizzazione, che non ha nulla a che fare colla questione del trattato. E quindi la Camera intende come io non possa e non intenda seguirlo.

Non posso poi seguire nemmeno l'ottimismo del mio carissimo amico, l'onorevole Guerci, perchè egli vagheggia un idillio di amore per altri tempi lontani, per altri uomini.

Però io divido il suo convincimento che l'esame del trattato sia fatto sinteticamente, vuoi per la natura stessa della convenzione, vuoi per le condizioni dell'Assemblea nostra. E fatto questo rapido esame affermo sin da ora che per me il trattato non risponde ai nostri interessi commerciali, economici, politici, e non garantisce la nostra colonia a Tunisi ed il suo avvenire.

Il trattato è stato criticato, fu detto dall'onorevole Guerci, in Francia ed in Italia, ed è vero.

Però bisogna distinguere tra la critica fatta dalla stampa francese e quella fatta dalla stampa italiana. L'una e l'altra si ispirano a criteri diversi, ma la prima poi quasi unanime si è dichiarata sodisfattissima del trattato. Del resto volendosi ricorrere a questi estrinseci, conviene mettere da parte i giornali ispirati solo da ragioni partigiane, e cercare a fonti più pure, e più sincere, gli apprezzamenti dati sul trattato, dai nostri vicini.

Un funzionario francese, in Tunisia, il Di Borvshy, intervistato in proposito diceva: « la Francia ha ottenuto quanto poteva desiderare, e l'Italia ha perduto tutto. » Ascolti ora la Camera le parole di un altro personaggio non sospetto, il *maire di Tunisi*, che così si

esprimeva con un redattore del *Petit Marseillais* :

« La Francia e la Tunisia non tarderanno ad accorgersi degl'immensi vantaggi che ha ottenuto il signor Hanotaux con la convenzione italo-tunisina. »

Io vi faccio grazia, onorevoli colleghi, di tutti i telegrammi di felicitazione e ringraziamenti di tutti i corpi francesi costituiti nella Reggenza, poco teneri sempre dell'elemento italiano, indirizzati al ministro degli affari esteri francese, per la conclusione del trattato, ed essi diranno assai più di qualsiasi commento.

Ma un fatto assai caratteristico ed eloquente, non voglio far passare sotto silenzio.

Quando si annunciò che il Governo italiano accingevasi a stipulare con la Francia il trattato per la Tunisia, tutti i giornali francesi gridarono ad una voce che esso avrebbe danneggiato gl'interessi francesi, specialmente per le scuole. Pubblicato il trattato, silenzio di morte. Tutti tacquero; e sapete perchè: il trattato sanzionava la morte delle scuole italiane, come vedremo or ora.

E prima d'inoltrarmi nell'esame particolareggiato del trattato, permettetemi una dichiarazione.

Io comprendo che la nostra opposizione sarà opera vana.

In genere, quando il potere esecutivo porta innanzi al Parlamento una legge, messa in esecuzione per Decreto Reale, per ottenere la conversione del decreto in legge, si riduce ad una mera formalità, qualunque discussione è inutile, il Ministero è sicuro della sua maggioranza.

Questa verità di fatto cresce d'importanza trattandosi della ratifica di una Convenzione internazionale; e se credessi che la mia parola potesse condurre al rigetto del trattato sarei un ingenuo. Ma ho voluto, ciononostante, manifestare il mio divisamento per una doppia ragione. Perchè resti la mia parola come protesta negli atti parlamentari; e perchè dall'altra vi sono alcuni articoli della Convenzione che, assai gravi per sé stessi, pure lasciano adito al Governo del Re di cercare di alleviarne i danni nei singoli casi e nell'applicazione, se possibile.

Ciò detto, nel rapido esame che farò non dimenticherò l'insegnamento lasciatoci da Marco Minghetti.

Discutendosi nel 1878 il trattato commer-

ciale con la Francia, egli lo criticò acerbamente; ma cominciò il suo dire con queste parole che è bene non dimenticare:

« Un trattato di commercio è un'opera sommamente complicata, e delle più ardue a condursi a fine, per la molteplicità degli interessi, per le attinenze che ha con tutte le parti, dirò così, della cosa pubblica ed infine per gli effetti duraturi che possono derivarne sulla prosperità di un paese. »

Io tengo conto quindi delle grandi difficoltà che si incontrano per la natura stessa delle trattative; tengo conto maggiormente di queste difficoltà di fronte al trattato italo-tunisino, sia per i precedenti nostri colla Francia e Tunisi, sia perchè la convenzione in discussione non comprende solo la parte commerciale ma ben pure la politica.

Gli interessi regolati dalle convenzioni sono di due ordini distinti e separati: 1° commerciali ed economici; 2° politici e morali. Tanto nell'uno quanto nell'altro campo (voi perdonerete la mia franchezza) l'Italia ha ceduto in realtà su tutti i punti, ed essi segnano la fine della colonia in tempo non lontano.

Già l'onorevole Sciacca della Scala ha analizzato il trattato nei rapporti della tariffa doganale e vi ha dimostrato i danni che risentirà la nostra esportazione, particolarmente i nostri vini.

Mi limiterò al punto importantissimo intorno al quale la stessa Commissione ha richiamato l'attenzione del Governo e intorno al quale aspetto risposte categoriche e dal ministro di agricoltura e dal ministro degli affari esteri.

La Commissione, nella sua relazione, dice che i negoziati sul tema daziario tra l'Italia e la Francia condussero alle conclusioni seguenti: « rimarrà inalterato, per ora, lo *statu quo* doganale per il combinato effetto del pattuito trattamento di favore, e del regime convenzionale anglo-tunisino, tuttora vigente. Dovrà poi subentrare una tariffa specifica, la quale potrà bensì stare al disotto della tariffa minima francese, ma non superarla. »

Non vi è a rigore bisogno di dimostrazione; s'intende da sé.

Tutto dipende dal trattato coll'Inghilterra. Il giorno in cui l'Inghilterra si sarà intesa con la Francia, l'Italia avrà perduto il diritto alla parità di trattamento dei suoi prodotti rispetto ai francesi.

Si noti che l'Inghilterra anche mostrandosi arrendevole, non cederà che in apparenza, perchè la sua esportazione si limita a certe industrie che costituiscono una sua specialità su tutti i mercati, quindi il riconoscimento del diritto della Francia ad una posizione privilegiata, come nazione protettrice, non sarà che formale perchè in fatto per le merci che più interessano i prodotti inglesi sarà evitata una tariffa che possa render preferibili le merci francesi corrispondenti.

E quand'anche l'Inghilterra consentisse ad un diritto doganale superiore all'8 per cento attuale, rimarrà questa una misura fiscale a danno dei consumatori tunisini. Ma l'Italia nulla profitterà di una tale tariffa, perchè essa non ha gli stessi prodotti dell'Inghilterra.

Vi ha di più; scomparso il trattato inglese, si applicherà la tariffa minima francese; quale sarà la tariffa minima?

L'onorevole Guerci nel suo ottimismo, dimenticando l'ultimo discorso del Méline alla Camera, diceva che il ciclo del protezionismo è chiuso. A parte le tendenze decisamente protezioniste, la tariffa francese è *autonoma*, e dipende dalla volontà dell'Assemblea. Così, quella che è oggi la tariffa minima può domani non esserla più, e quali saranno le conseguenze di un mutamento elevato è facile prevederlo.

Dal lato commerciale dunque, *morte completa*, soltanto resta la vita sospesa come la *spada di Damocle* per qualche tempo, quanto cioè piacerà all'Inghilterra.

Una parola sulla condizione economica; questione tunisina interna, nei rispetti dell'elemento italiano.

Riconosciuto in principio il diritto della Francia ad avere una condizione privilegiata di fronte a tutti gli italiani non potranno sostenere e pretendere come hanno fatto finora, con o senza frutto a seconda dei casi, che il danaro pubblico speso in lavori, miglioramenti, funzioni, deve trovare tutti i nazionali delle varie potenze, part in trattamento.

La Francia potrà d'ora innanzi e senza pretesti o sotterfugi escludere dagli uffici, dalle gare, dalle aggiudicazioni, l'elemento italiano e lo farà certamente.

Non bisogna infine dimenticare che il nuovo trattato riserba delle tristi sorprese al commercio italiano, con la soppressione della

limitazione contenuta nel vecchio trattato col Governo tunisino di costituire monopoli.

Quanto alla navigazione, al cabotaggio, al diritto di pesca, pure astraendo dalle limitazioni che imporranno i regolamenti, specie per il diritto di pesca, saranno sempre limitati, mentre prima avevano un carattere di perpetuità.

Nei paesi di capitolazione come la Tunisia, l'idea di considerare come proprietà speciale il diritto di navigazione, cabotaggio, pesca, non esisteva, i cristiani ammessi nello Stato vi potevano senza limitazione alcuna partecipare.

La navigazione, come scriveva il Bloch, « non era un privilegio, ma veniva considerata come un servizio reso dallo Stato cristiano, perchè gli Stati non avevano marina. »

Oggi invece col trattato la limitazione è di nove anni, e si prevede quel che sarà dopo, quando cioè verrà provato di non potere così continuare.

Null'altro aggiungerò in proposito.

L'onorevole Sciacca della Scala vi ha parlato dell'abolizione delle soprattasse per l'approdo nei porti francesi, ciò che si risolve in gravissimo danno per l'erario dello Stato.

Politicamente e moralmente; è questo per me il punto più importante del trattato, che più che commercialmente va considerato politicamente.

Io non esaminerò partitamente gli organismi, che come altrettanti strumenti serviranno al conseguimento dei fini morali e politici della colonia.

I privilegi e le immunità di cui godeva l'Italia, e che rappresentavano il contenuto delle capitolazioni, si riassumevano oltre che nel diritto principalissimo di amministrare la giustizia pei connazionali, in una serie di altri diritti che discendevano tutti (trovando il loro fondamento) dal principio di extraterritorialità. Ora sopprese le capitolazioni, lo scopo, a cui mira la Francia è francesizzare tutto e tutti, attrarre a sé l'elemento italiano.

L'articolo 13 della Convenzione stabilisce il rispetto della cittadinanza acquistata secondo le leggi del proprio paese, con che perciò l'italiano in Tunisia perderà il privilegio che aveva colle capitolazioni di esser ritenuto italiano sin dalla nascita.

La vostra Commissione in proposito così scrive:

« Una obiezione surse in riguardo all'articolo 13°. La legge francese presume cittadino francese il figlio di padre straniero se è nato in Francia e non optò, alla maggiore età, per la nazionalità paterna: considera inoltre come francese il figlio nato in Francia da padre straniero, quando questi sia nato esso pure in territorio francese.

« Or dovendo la Convenzione aver la durata di soli 9 anni, fu chiesto da qualche Commissario quale sarà la sorte dei sudditi italiani in Tunisia, venuta meno la Convenzione stessa, in riguardo alla loro nazionalità.

« Su questo argomento la Giunta udì gli schiarimenti dati dall'onorevole ministro degli affari esteri, restando poi nel convincimento che se i diritti in genere, una volta acquisiti e riconosciuti, non si possono più perdere che per esplicita rinuncia, tanto meno si potranno perdere i diritti importantissimi relativi alla nazionalità. »

La Commissione è caduta in grave errore.

Non si tratta di richiamare le disposizioni del Codice francese che impera nel territorio francese. La Tunisia è sotto il protettorato francese, ma non è terra francese.

In ogni parte della Tunisia, per le capitolazioni, dove si trovava un italiano, la era un'Italia.

Impero quindi e sempre delle leggi patrie, molto più per ciò che riflette la nazionalità.

Ciò posto, l'articolo 13 lascia il dubbio, impregiudicata la questione e attende una risposta più soddisfacente dal ministro degli esteri.

Giurisdizione consolare. — Col protocollo del 1884 era stata semplicemente sospesa, mantenuti fermi però i privilegi e le immunità nascenti dalle capitolazioni; oggi qualunque non venga detto espressamente, dal complesso delle convenzioni risulta interamente abbandonata.

Il *diritto di espulsione* dei propri nazionali, nel console cessa virtualmente.

Il *diritto nel console di procedere* ad atti notarili, è limitato agli atti soltanto che devono valere in Italia.

Per tutti gli altri cessa nei *consoli* la funzione di notare con grave danno non solo dell'Erario, (perdita dei diritti di cancelleria) ma con danno morale politico, per la dimi-

nuita influenza dell'autorità consolare, nell'elemento meno colto della Colonia, e più particolarmente per la garanzia che gli atti notarili danno agli analfabeti; non che per la lingua nostra, mentre vi è la necessità di regolare gli atti più importanti della vita con atti rogati da autorità straniera in lingua non italiana.

E quanto le nuove convenzioni mantengono, il mantenimento non è sostanziale, ma di pura forma. Così, l'affermo subito, non è permessa alcuna illusione in proposito; il giudizio netto e preciso è uno solo:

L'Italia ha rinunciato completamente alla sua antica condizione.

Infatti è per mezzo dei protocolli annessi alle nuove condizioni, che si è provveduto alla cosiddetta conservazione delle scuole, dei sodalizi, ospedali italiani. Ma il Governo francese rendendo note per mezzo dell'*Havas* le nuove convenzioni, ha chiarito lo scopo dei *Protocolli*, dicendo che erano destinati a regolare le condizioni transitorie. Si poteva esser dunque più chiari?

Il Governo nostro ha protestato contro questa interpretazione autentica data ai Protocolli dal Governo francese?

Mai no! Perché il Governo francese non ha fatto altro che parlare il linguaggio del vero, come risulterà chiaramente dal rapido esame che farò delle disposizioni del Protocollo.

In primo luogo le scuole.

Si è magnificato la soluzione ottenuta per le scuole; ma non si è voluto comprendere che la parola stessa del protocollo dimostra, che le nostre scuole possono cantare sino da ora il *requiem*.

Si parla nei protocolli delle scuole ora esistenti. Chi ha seguito il movimento ed il metodo di creazione di queste scuole sa che esse erano sorte per rispondere man mano ai bisogni della Colonia, in via di aumento. Ora io domando a tutti gli uomini che sono stati al Governo, ai deputati che hanno seguito con vero affetto patrio l'andamento delle scuole all'estero e il loro ordinamento: che cosa vuol dire scuole ora esistenti? Bastavano le attuali per le condizioni presenti; crescendo la Colonia dovevano crescere anche le scuole e per numero e per ubicazione. Limitarle sin da ora al numero attuale è fallire allo scopo.

A che serviranno infatti poche scuole concentrate in un punto solo o in pochi, mentre

su tutti i punti della reggenza si formano e si formeranno nuclei di popolazione italiana?

Quando la proporzione sarà tale che si istruisca 1 su 100 mila, l'effetto da ottenersi, quello d'impedire la francesizzazione della Colonia, non sarà più possibile, e quindi il danno « speso per le scuole attuali sarà buttato al vento. »

Ma per altra ragione le scuole attuali mantenute per nove anni falliranno allo scopo, giacchè per la natura stessa delle cose, le intraprese d'insegnamento si fanno a lunga scadenza e nove anni non rappresentano che il quarto di una generazione.

Si è detto che nove anni è il massimo della durata dei vincoli internazionali. Ciò è vero, ma per i rapporti di commercio, pei quali essi costituiscono un periodo abbastanza lungo, ma non per le scuole, per le ragioni che ho già accennate.

Si poteva pensare che i protocolli, non contenendo data, le disposizioni ivi comprese essendo state escluse dal testo delle nuove convenzioni, dovessero essere sottratti alla limitazione di durata di nove anni; ma se tale fu il pensiero dei negozianti italiani, essi stessi si lasciarono sorprendere. Infatti col protocollo che fa seguito alla convenzione s'inserì senza ragione l'articolo 3, per gli italiani che avessero acquistato la naturalizzazione estera, nel senso che allora non potevano essere considerati italiani. Ciò che non era necessario perchè sancito dal nostro Codice, o per lo meno doveva essere inserito come alinea all'articolo 3 della convenzione; mentre nel protocollo servi a unire protocollo e convenzione, e permettere che si invochi anche per la durata delle scuole.

Sodalizi italiani.

Sono mantenuti o meglio menzionati, ma come mantenuti? È detto che si considerano già in possesso dell'autorizzazione locale. Ciò implica che alla loro esistenza è necessaria questa autorizzazione locale. Il considerare che già ne abbiano il possesso, ha un valore relativo, perchè l'autorizzazione è essenzialmente revocabile, e infinitamente più precaria di quella delle scuole.

Ospedale.

Ospedali, in terre straniere tutti ne hanno.

A Tunisi ora si risolve in un beneficio per le autorità locali, perchè gli italiani pagando

come gli altri le tasse municipali non profitteranno dell'ospedale comunale tunisino, e il Governo italiano pagherà per i suoi malati. Ciò era molto, quando era mantenuto integro il sistema d'immunità politiche italiane. Colle nuove condizioni esso è un grave onere con poco corrispettivo.

Posta.

Nè le convenzioni, nè i protocolli parlano della posta italiana. Il silenzio ha un chiaro significato; questo nuovo sacrificio è consumato. Inutile spendere parole per dimostrare l'entità della rinuncia. Solo domando al ministro del tesoro, come farà a supplire per le sovvenzioni che dava alla Navigazione generale italiana, col ricavato degli introiti postali.

Riassumendomi, posso affermare senza tema di smentita che le nostre migliori istituzioni in Tunisia sono state annullate, e la nostra colonia è morta.

Un'ultima parola. Qual'era la condizione dell'Italia dal punto di vista del diritto, prima di queste convenzioni?

Io non intendo fare una discussione accademico-giuridica.

Questa discussione è stata altra volta fatta nella Camera nostra. Essa, sul valore ed estensione delle capitolazioni, ha una larga ed esauriente letteratura.

La teorica annunciata dall'onorevole Crispi per Massaua e quella di Lord Salisbury per Cipro, non trovano alcuna applicabilità per la Tunisia.

Le capitolazioni, vanno considerate in principio sotto un'aspetto unilaterale e cioè come il complesso di quelle immunità privilegiate ed istituti in genere per i quali le singole potenze cristiane sottraggono all'autorità locale la persona, e i beni dei loro nazionali.

Esse accrescendo l'ingerenza delle potenze cristiane, nel loro insieme si erano venute mano a mano costituendo come uno *Stato*, dentro lo *Stato*, a segno che si può dire che la *sovranità* od imperio era frazionata: una parte rimanendo alle potenze territoriali, e l'altra in comune alle potenze cristiane. Questa ingerenza non ha avuto limiti. Ed anche di recente nessuna determinazione poteva esser presa anche nei rapporti industriali ed economici dall'autorità locale, senza il

consiglio, o controllo o l'assenso dell'Areopago Europeo.

È erroneo quindi affermare che le capitolazioni non hanno che il solo carattere di tutela per la forma e per i modi, con cui la persona ed i beni dei privati europei sono amministrati. In quanto che allora si dimentica l'altro aspetto importantissimo delle capitolazioni stesse, vale a dire quel tanto di sovranità frazionata, che ciascuna potenza cristiana era venuta mano mano acquistando, armonicamente, concorrendo con le altre. Infatti, onorevoli colleghi, il cosiddetto *piéd d'égalité* sul quale le potenze europee sono poste nel regime delle capitolazioni rispetto alla potenza territoriale e nei suoi rapporti interni, costituisce un'equa ripartizione nello *sfruttamento* del paese musulmano; se pure può parlarsi d'equità quando si parla di *sfruttamento*.

Perciò quando una sola potenza cristiana, sostituendosi al Governo mussulmano, si rivolge alle altre e dice loro: d'ora innanzi vi saranno tribunali civili *i miei*; funzionari civili, *i miei*; tutte le garanzie della civiltà, *la mia*; le altre possono rispondere: *sta bene*. Le garanzie formali ci sono tutte, ma quanto al paese era desso prima un po' di tutti noi ed ora è solamente vostro, e ciò è tanto vero che per rifiutare il mantenimento delle capitolazioni, invocate il principio e la pratica che valgono per i nostri sudditi quando sono nel nostro paese; ma se qui le garanzie di una amministrazione propria non si accordano agli stranieri, ciò dipende dal fatto che il paese è vostro.

Or dunque, per sostenere con buon diritto che le capitolazioni non hanno più ragione di essere, bisogna stabilire che son venute meno le ragioni che costituiscono l'essenza loro. Ma la porzione di sovranità che spetta ad una qualsiasi delle potenze cristiane, non può venirle tolta senza il suo consenso, e non basta un accordo qualunque avvenuto solo tra il paese barbaresco e una nazione europea, perchè non potrebbe il primo cedere tutta intera la sovranità, senza trasmettere qualcosa che non ha più. *Nemo in alterum*.

Questi semplici accenni bastano per differenziare i casi di Massaua e Cipro da quelli di Tunisi e Egitto.

Noi occupavamo Massana per diritto di conquista e col consenso di tutte le potenze. Quanto a Cipro, ci fu il silenzio di tutte le

potenze dopo il fatto compiuto, e ciò basta per lasciare inalterati i principii testè esposti.

Invece Tunisi e l'Egitto rappresentano un caso diverso. Ambedue paesi di capitolazioni, in tutti e due i paesi avvento di potenze europee per presunte ragioni d'ordine, quelle di Egitto molto più serie che per la Tunisia; impegno di ritirarsi dopo stabilito l'ordine, tanto nell'un caso che nell'altro; giurisdizione speciale in Egitto, mantenuta in Tunisia, quella Consolare di fronte all'Italia solamente sospesa.

Dunque parità di diritti, nell'Italia, di opporsi all'annessione o al mutamento dello *statu quo* in Tunisia, come nella Francia di opporsi all'Inghilterra per l'Egitto.

Dopo il Congresso di Berlino del 1878, la Francia assumeva il protettorato della Tunisia, protettorato non riconosciuto dall'Italia, e che del resto non faceva e non fa considerare la Francia come libera da ogni vincolo e padrona assoluta della Tunisia; mentre le potenze continuavano ad esercitare la loro sovranità, o *imperium*, nella Tunisia. Ciò risulta evidente dal primo trattato del Bardo, col quale impegnavasi la Francia ad evacuare Tunisi appena *ristabilito l'ordine*.

Così la nostra posizione era ben chiara e definita, eravamo sotto l'impero delle capitolazioni, che assicuravano l'indipendenza della nostra colonia e garantivano il diritto italiano. Colle convenzioni attuali, abbiamo rinunciato alle capitolazioni senza necessità, senza corrispettivo; esse segnano la sconfitta piena della influenza italiana.

Potevasi e dovevasi evitare tanta jattura!

Vigili almeno il Governo, perchè la Francia non abusi del nuovo stato di cose. Garantisca la nostra colonia dagli abusi e dalle sorprese; soprattutto veda di evitare che gli italiani a forza prendano la cittadinanza francese per essere rispettati nel lavoro e nella vita.

Tuteli i nostri nazionali di fronte al così detto, *diritto di espulsione*, che già si vocifera, di qualche decreto preparato, per metterlo in esecuzione appena approvato il trattato dal Parlamento italiano.

Pensi, in una parola, che gl'interessi privati della colonia si confondono con gl'interessi politici dell'Italia, e che la colonia aveva anche con discapito proprio fatti suoi.

Non dimentichi, infine, che quasi tutto il

Mediterraneo è già diventato un lago francese; che Biserta è la rada più forte e più grande d'Europa, e ora, fortificatissima, è un pericolo grave e permanente per la Sicilia nostra.

Quando nel 1880, il presidente del Consiglio d'allora, l'onorevole Cairoli, accennava nella discussione del bilancio degli esteri, alla politica fatta dal Gabinetto Minghetti, ministro degli esteri l'onorevole Visconti-Venosta, per Tunisi criticandola, l'onorevole Minghetti replicava all'onorevole Cairoli, (che più tardi doveva essere incosciente elemento di danno per l'Italia) con queste parole, che mi piace leggere alla Camera a titolo di onore:

« Che in un momento nel quale l'Italia era in difficoltà gravissime interne, pure, in previsione dell'ingresso di altre potenze a Tunisi, si era risoluto di sbarcarvi pure le nostre truppe, affinchè non potesse esservi occupazione permanente a danno dell'indipendenza di quel paese.

« Noi abbiamo sempre avuto un concetto chiaro della politica generale non meno nella questione della Tunisia che nelle altre; non è già che l'Italia voglia divenire padrona di territori, ma le importa di sostenere l'indipendenza della Reggenza.

« Questa è la politica che noi abbiamo seguita, e questa desidero e spero che l'onorevole presidente del Consiglio seguirà per l'avvenire.

« Io non intendo già che la Francia non tuteli i suoi interessi in quel paese e non vi eserciti quella legittima influenza che le appartiene, dico soltanto che la Francia può benissimo tutelare i propri interessi ed avere la sua legittima influenza, senza che l'Italia sia danneggiata. »

Avete voi seguito questa politica col trattato che discutiamo oggi? Io non lo credo.

Anch'io auguro coll'onorevole Salandra, che per gli alti ideali della patria, per gli alti interessi della civiltà il fatto del riavvicinamento sincero dell'Italia colla Francia possa diventare la realtà del domani sulla base però del rispetto reciproco e sulla eguaglianza assoluta dei diritti; ma se l'accordo deve farsi con scapito dei nostri interessi e rinunciando alla nostra indipendenza, economica, politica, io non l'auguro certo alla Patria mia, e non lo voglio. (*Bene! Bravo!*)

Presentazione di un disegno di legge.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge che autorizza la traslazione delle ceneri di Michele Amari nel tempio di San Domenico in Palermo.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al trattato italo-tunisino.

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Giampietro.

Giampietro. Rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare, per una dichiarazione, l'onorevole Randaccio relatore.

Randaccio, relatore. Sembrami opportuno di far notare alla Camera che la convenzione di estradizione, la convenzione consolare e di stabilimento come quelle che non importano onere alla finanza nè mutazione al territorio dello Stato non sono, a tenore dello Statuto, soggette all'approvazione del Parlamento.

Certamente è lecita, anzi doverosa, la discussione di queste medesime convenzioni e la Commissione stessa questa discussione fece, ma da essa non potrebbe dipendere la approvazione o la disapprovazione delle convenzioni medesime. Questa è la dichiarazione che ho creduto mio dovere di fare alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito, presidente della Commissione. Ho chiesto di parlare per spiegare i motivi pei quali la minoranza della Commissione ha votato contro la legge che propone l'approvazione della convenzione colla Tunisia.

Dopo che la Francia occupò inaspettatamente la Tunisia; dopo un lungo periodo di quindici anni: periodo di recriminazioni, di rancori, di rappresaglie politiche, finanziarie, economiche a danno del nostro paese, il Governo italiano ha creduto di riconoscere la sovranità della nazione francese sulla Tunisia.

Quali compensi ha esso ottenuto?

È stato firmato a Parigi un trattato che racchiude un convenzione di estradizione. Questa convenzione non è un compenso: i trattati di estradizione si fanno da tutti i paesi civili.

C'è pure una convenzione così detta consolare e di residenza, di *etablissement* come dicono i francesi. Questa convenzione racchiude tutto o forse una parte di quello che ci accordavano le capitolazioni nella Reggenza di Tunisi.

Non voglio fare un minuto esame di questa convenzione; non voglio far rilevare come essa non provvede a tutti gli interessi della nostra colonia: alla questione del diritto di cittadinanza, a quella delle scuole, delle varie istituzioni e via discorrendo. Mi limito a far rilevare che essa avrà solamente la durata di nove anni, e quindi dopo questo periodo di tempo la Francia potrà rifiutarci tutto ciò che oggi le capitolazioni ci accordano.

C'è infine una convenzione di navigazione e di commercio.

Si sono dette oggi molte cose su questa convenzione e qualche volta inesatte e molte non si sono dette, mi dice l'onorevole Giampietro. Dirò in poche parole in che modo con essa si stabiliscano i rapporti di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Tunisia.

Non parliamo della parte che riguarda la navigazione. Trattasi delle solite convenzioni che voi conoscete e che abitualmente si fanno. Fermiamoci solamente sulla parte che riguarda i rapporti commerciali tra i due paesi.

La Francia per la Tunisia concede all'Italia la clausola della nazione più favorita; ma nello stesso tempo si riserva il diritto di stabilire in Tunisia tutte quelle norme doganali che essa crederà opportune nello interesse dei prodotti nazionali francesi, senza che di queste concessioni potesse godere l'Italia. La clausola della nazione più favorita, ci dà solamente il diritto di godere delle concessioni fatte all'Inghilterra col trattato anglo-tunisino del 1875.

Però, onorevoli colleghi, questo trattato coll'Inghilterra non ha una scadenza fissa: per volontà delle due parti contraenti esso può finire ad ogni istante o può essere mutato. Quindi dopo approvato questo trattato, ci potremo trovare nella condizione di non potere godere delle concessioni che furono

fatte dal Governo tunisino alla nazione britannica.

In questo caso che cosa succederebbe? La relazione ministeriale dice che, nel caso in cui venisse meno il trattato anglo-tunisino, sarebbe applicata ai nostri prodotti l'attuale tariffa minima francese: questa tariffa ci toglierebbe molti dei vantaggi che dal trattato con Tunisi sono accordati all'Inghilterra.

Ciò nonostante se noi avessimo la sicurezza di avere l'applicazione della tariffa minima attuale francese, sapremmo quali sorti avrebbero i prodotti italiani che andrebbero nel novennio in Tunisia, sapremmo quali sarebbero i dazi che i detti prodotti dovrebbero pagare all'entrata in quel paese. Ma, onorevoli colleghi, neanche noi abbiamo la sicurezza dell'attuale tariffa minima francese. Nell'articolo 8, nel quale si parla dell'applicazione della tariffa francese, nel caso della fine del trattato anglo-tunisino, non c'è la parola *attuale*, e si parla solamente della tariffa minima francese. Quale sarà questa tariffa? Quella d'oggi o quella del tempo in cui potrà avere fine il trattato anglo-tunisino?

Voi sapete che la tariffa minima francese è mutabile, perchè è autonoma e non convenzionale; quindi la Francia, la vigilia del giorno in cui dovrà aver fine il trattato anglo-tunisino potrà mutare, nella sua tariffa minima, i dazi che riguardano le voci più importanti del commercio italiano in Tunisia e l'Italia non avrà il trattamento del quale si parla nella relazione ministeriale.

Come vedete, anche con la convenzione commerciale, l'Italia non ha ricevuto grandi vantaggi, e si può quindi concludere che nessuna delle due convenzioni rappresenta un adeguato compenso al favore reso dall'Italia alla Francia.

Noi avevamo in mano mezzi potenti per ottenere delle serie concessioni, ed intanto le concessioni fatteci non consistono che in una convenzione, la quale, dopo nove anni, mette la nostra colonia in balia del Governo francese, potendo questi passare all'annessione pura e semplice della reggenza e potendo obbligare tutti gli italiani che avranno ivi residenza ad adottare la nazionalità francese; e in una convenzione commerciale con la quale non si sa ancora che cosa ci si concede, perchè il trattamento delle nostre merci dipenderà dalle sorti che avrà il trattato an-

glo-tunisino e dalla tariffa minima francese che sarà in vigore quando finirà il detto trattato; e questa stessa convenzione commerciale avrà anche la breve durata di nove anni.

Poteva la minoranza della Commissione accettare questa situazione di cose?

La minoranza della Commissione ha pensato che il Governo italiano avrebbe dovuto fare tutto il possibile per ottenere dalla Francia altre concessioni e che nel caso di rifiuto da parte della Francia esso avrebbe dovuto negarsi a firmare il trattato lasciando le cose come stanno attualmente.

Che cosa avrebbe potuto succedere in questo caso onorevole presidente del Consiglio?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Le cose si sarebbero cambiate!

Saporito. Nel caso che il Governo italiano in mancanza di serie concessioni si fosse ostinato a mantenere integri i suoi diritti nella Tunisia, ed a negare il riconoscimento della sovranità francese, la Francia, usando violenze, avrebbe potuto negarsi a riconoscere i nostri diritti derivanti dalle capitolazioni, e, passando all'annessione della Tunisia, avrebbe potuto cercare nello stesso tempo di assorbire la nostra Colonia.

Ma questo lo potrà fare fra nove anni, onorevole presidente del Consiglio, e allora noi non potremo più impedire che essa lo faccia, perchè abbiamo oggi rinunciato ai nostri diritti derivanti dalle capitolazioni.

Non sarebbe stato più opportuno che noi avessimo lasciati intatti questi diritti, aspettando il momento favorevole per farli valere?

La minoranza della Commissione, riconoscendo tuttavia la gravità della situazione, ispirata, nello stesso tempo, non ad un interesse di partito, ma unicamente ai grandi interessi del paese, ha voluto fare il tentativo di ottenere un miglioramento del trattato, ed ha chiesto all'onorevole ministro degli affari esteri che fossero riaperte le trattative col Governo francese per un prolungamento della durata di esso.

Era una grande concessione che facevano i membri della minoranza della Commissione; ma il ministro degli affari esteri dichiarò che non poteva assolutamente riaprire le trattative.

La minoranza della Commissione domandò pure al ministro degli affari esteri che fosse chiarito l'articolo 8°, il quale si trova in contraddizione, per la questione della tariffa

minima, col testo della relazione. Ma l'onorevole ministro degli affari esteri dichiarò che non poteva riaprire le trattative col Governo francese neanche per questo altro motivo.

Di fronte a questi recisi dinieghi, di fronte all'impossibilità di ottenere un miglioramento del trattato, la minoranza della Commissione, onorevoli colleghi, ha creduto che non era il caso di approvarlo: non era il caso di una resa a discrezione dell'Italia alla Francia.

E non abbiamo avuto ragione a negare recisamente il nostro voto ad un atto internazionale così umiliante per l'Italia e così dannoso per i suoi interessi?

Ma credo che abbiamo inoltre il diritto di domandare al Ministro degli esteri: perchè avete rinunciato alle capitofazioni, perchè avete riconosciuta la sovranità francese in Tunisia dopo esservi stati rifiutati quei compensi che il paese aveva il diritto di aspettarsi? Perchè questa resa a discrezione?

L'avete fatto perchè avete avuto paura degli effetti possibili di un dissidio coi nostri vicini di oltre Alpi.

Io non lo credo. Ho troppo stima degli uomini che stanno su quei banchi...

Di Rudini, presidente del Consiglio. Noi siamo tanti paurosi! *(Si ride)*.

Saporito. ...per credere che essi abbiano pensato agli effetti di un dissidio con la Francia.

Del resto l'Inghilterra e la Francia sono in dissidio continuo per la questione dell'Egitto: l'Inghilterra mantiene fermamente i suoi diritti, come la Francia mantiene le sue pretese sulla questione dell'Egitto senza che vengano mai ad un conflitto.

Vi siete arresi a discrezione forse con la speranza (e qui mi potrei rivolgere all'onorevole ministro del tesoro) di avere a Parigi un centro benevolo verso le nostre cose finanziarie e verso la nostra rendita pubblica?

La nostra rendita non deve dipendere dai banchieri francesi. Noi non abbiamo bisogno nè della borsa di Parigi nè dei banchieri di nessun paese: la rendita nostra deve avere la sua base in un bilancio forte, nell'attività industriale ed agricola del nostro paese.

Forse concedendo tutto alla Francia credete di attirarla a stipulare con voi un trattato di commercio?

Ma la questione di un trattato di commercio con la Francia oggi è ben diversa da quella che era otto o nove anni or sono. Dal 1858 in poi noi abbiamo guadagnato

sugli altri mercati quello che si è perduto colla Francia. Del resto i francesi hanno ricostituito i loro vigneti e non hanno più bisogno dei nostri vini, ed il bestiame non fa parte della tariffa minima. La Francia non potrebbe essere più per noi il centro importante del consumo di vino e di bestiame.

E che la Francia non abbia più bisogno dei nostri vini, è stato detto poco fa anche da un ammiratore del presente trattato, l'onorevole Ottavi, il quale ha confessato che per questo prodotto non possiamo più sperar niente dalla Francia.

E poi, converrebbe a noi che la Francia ci applicasse la sua tariffa minima concedendole noi la nostra tariffa convenzionale attuale?

Ciò non sarebbe utile per i nostri prodotti industriali: avremmo un altro concorrente sul nostro mercato che per certe industrie non sarebbe temibile, come, per es., per l'industria cotoniera, ma per molte altre costituirebbe un pericolo, e intanto la Francia avrebbe un grande vantaggio da parte nostra con la concessione della clausola della nazione più favorita, poichè tutte le concessioni fatte alla Svizzera, alla Germania, all'Austria, sarebbero concessioni fatte alla nazione francese la quale ci compenserebbe male di queste concessioni coll'applicazione della sua tariffa minima.

Ma si potrebbe dire: non sarebbe il caso di fare con la Francia un trattato con tariffe convenzionali?

Ma, onorevoli colleghi, che cosa concedereste alla Francia per quelle concessioni che essa vi farebbe?

Dovreste fare certamente delle concessioni ai suoi prodotti industriali, i quali in tal caso verrebbero a fare la concorrenza ai prodotti industriali italiani.

E credete che le nostre industrie, dopo le concessioni fatte all'Austria, alla Germania, alla Svizzera, eccetto l'industria del cotone che forse si è emancipata dal bisogno di protezione, possano sostenere altre concessioni a favore delle importazioni francesi?

Se volete uccidere le industrie italiane assumetene voi la responsabilità; io sarò ad una tale risoluzione sempre contrario. E manifestandovi questa mia ferma intenzione io vi parlo come italiano: in Sicilia non abbiamo industrie manifatturiere. In Sicilia avremmo avuto interesse una volta ad un trattato di commercio colla Francia; oggi siamo quasi

indifferenti. Un trattato con la Francia, a base di altre concessioni, oltre a quelle fatte da noi all'Austria, alla Germania ed alla Svizzera, colpirebbe i prodotti industriali del nord.

Dunque nè timori di un dissidio nè speranze di appoggi finanziari o di trattati di commercio hanno potuto spingervi a fare la rinuncia ai vostri diritti, ed a riconoscere la sovranità francese in Tunisia senza nessun equo compenso.

E allora che cosa vi ha spinto?

Mi permetta il Governo che io manifesti un dubbio che sento nell'animo e che pare sii anche nel Paese.

Vuole il Governo per mezzo di questa convenzione, che per noi non ha nessuna utilità, orientare diversamente la politica estera?

Se noi guardiamo agli atti del Governo, a tutto quello che è stato detto da quei banchi in questi ultimi mesi, si potrebbe venire a questa conclusione.

È stato a tamburo battente firmato un trattato di pace col Negus Menelik ed è stata riconosciuta l'indipendenza dell'impero abissino.

L'onorevole presidente del Consiglio da quel banco ha dichiarato che non vuole assolutamente espansioni coloniali pel nostro Paese.

Sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per liquidare tutte le questioni che avevamo all'estero, come per esempio quelle del Brasile, e si sono voluti liquidare in qualunque modo fosse stato possibile, senza pensare — non dico ciò per far torto agli uomini che mi stanno di fronte — senza pensare al prestigio del paese.

Si sono abbandonate anche questioni che sarebbero causa di rivolgimenti in altri paesi, se i Governi non le risolvessero venendo con una mano forte e pronta, ad esercitare le loro vendette e tenendo alto il prestigio dei popoli che rappresentano.

Parlo dei fatti di Mogadisciu.

E non solo si è trascurata la questione dell'eccidio di Mogadisciu; ma ci è ancora di peggio: quando l'onorevole ministro degli esteri, rispondendo agli interroganti, disse che il Governo avrebbe ben castigato gli autori degli assassini commessi nelle persone dei nostri ufficiali e dei nostri ascari, il presidente del Consiglio, per calmare le apprensioni di coloro che in questa Camera vogliono mantenere un'attitudine molto dimessa in fatto di

politica estera e di prestigio nazionale, prese la parola per spiegare il senso delle manifestazioni fatte dall'onorevole ministro degli affari esteri; cioè che si trattava di esercitare una vendetta intorno alle mura di Mogadisciu, e che non si sarebbe andati oltre per raggiungere la tribù somala che aveva commesso gli assassini nelle persone dei nostri concittadini.

Da tutto questo, signori, si può concludere che il Governo italiano voglia adottare la politica che un tempo proclamava il mio amico Colombo, che non vedo in questa Camera, la politica del piede di casa, rinunciando anche a qualsiasi prestigio in qualsiasi parte del mondo.

Che voglia farsi interprete di quella borghesia che non vuol fare sacrifici per la grandezza del suo paese?

Che voglia infine ridurre il nostro paese a potenza di terzo ordine?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Allora sarebbe Lei il presidente del Consiglio, con una potenza di ultimo ordine!

Saporito. Allora l'Italia sarebbe potenza di primo ordine!

Pare infine, onorevoli ministri che voi vogliate far scendere la politica italiana da quel piede, in cui è stata messa fino dai primordi del nostro risorgimento, ad un piede inferiore (non facciamo questione nè di secondo nè di terzo ordine) abbandonando anche la Colonia eritrea.

Io ho molta stima dell'ingegno e del carattere dell'onorevole ministro degli esteri e non credo che egli voglia farsi strumento di questa politica. Però lo prego che oggi, in questi momenti d'ansia e di dolori per il nostro paese, il quale assiste ad un annientamento, che non è giustificato dai fatti successi, poichè l'episodio di guerra di Abba Carima non giustifica tutto quello, che è successo dopo nella nostra politica estera e coloniale: l'episodio di Abba Carima è stato esagerato a scopi politici... (*Commenti*)

Vi prego, onorevoli colleghi, di aver tolleranza.

Niccolini. Ce ne vuole di molta!

Saporito. Ne ho sentite tante...

Niccolini. Ma come questa, no! (*Si ride*).

Saporito ... ed io non ho aperto bocca! Permettete che, quando l'occasione si presenta, esprima il pensiero mio con franchezza. Chi questo mio pensiero non trova gradito ascolti e abbia la cortesia di essere tollerante, come

faccio io quando sento delle cose che non mi vanno a sangue.

Non credo dunque, che l'onorevole ministro si possa far strumento di questa politica, e lo prego perchè in questi giorni di ansie e di dolori per il nostro paese, egli dica una parola di conforto per le nostre popolazioni.

In tutti i casi conchiudo dicendo all'onorevole ministro degli affari esteri ed al Governo che risoluzioni come quelle di cui ho parlato, e che temo possano esser prese dagli uomini che in questo momento reggono la cosa pubblica, avrebbero tristi effetti non solo per le nostre istituzioni, ma anche per l'unità nazionale del nostro paese.

E questa, o signori, non è una frase rettorica. Di questi pericoli che ci sovrastano io sono profondamente convinto, in questo giorno che rappresenta la fine di un dramma doloroso, il dramma della Tunisia, e che io riguardo come giorno di lutto nazionale. (Bene! Bravo! da molti banchi).

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito gli onorevoli Pascolato, Carezzi, Gamba e Marsengo-Bastia a venire alla tribuna per presentare alcune relazioni.

Pascolato. In nome della Giunta per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul decreto che nomina presidente del tribunale supremo di guerra e marina il tenente generale marchese Luigi Taffini d'Acceglio.

In nome della stessa Giunta ho l'onore di presentare la relazione intorno al decreto 7 giugno 1896 che concede una abbreviazione di corso ai migliori alunni dei Licei e degli Istituti tecnici.

Carezzi. Anch'io a nome della stessa Giunta ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul Regio Decreto 30 gennaio 1896 che promuove capitani nell'Arma del Genio cinque tenenti dello stesso corpo ed una relazione sull'altro decreto riguardante la vendita di 1500 sciabole di cavalleria al Governo del Perù.

Presidente. Saranno stampate e distribuite.

Gamba. A nome della Commissione per l'esame dei Decreti registrati con riserva, ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul Decreto ministeriale che sospende per cinque giorni il professore universitario De Blasiis.

Presidente. Onorevole Marsengo-Bastia...

Marsengo-Bastia. A nome della Commissione per l'esame dei Decreti registrati con riserva, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul Regio Decreto 16 agosto 1896, che esonera dalle funzioni di direttore generale dei servizi amministrativi al Ministero della guerra il colonnello commissario cavaliere Luigi Corso.

Presidente. Do atto agli onorevoli Pascolato, Carezzi, Gamba e Marsengo-Bastia della presentazione di queste relazioni, che saranno tutte stampate e distribuite.

Continua la discussione del trattato di commercio e navigazione con la Tunisia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Mi conceda la Camera che, per compiere il mio dovere verso gli onorevoli preopinanti che ci hanno dato la loro approvazione e verso quelli che hanno espresso le loro critiche, io esamini partitamente in quali condizioni è stato negoziato e concluso il trattato che ora è soggetto alla vostra deliberazione, e quali motivi abbiano guidato la condotta del Governo. Io potrò meglio discutere per tal modo le obiezioni mosse dall'onorevole deputato Muratori e dall'onorevole deputato Saporito contro il principio stesso del negoziato, e potrò lungo la via rispondere anche a quelle obiezioni ed a quelle domande che mi furono fatte e che si riferiscono ad alcuni punti speciali.

Il trattato di commercio fra l'Italia ed il Bey di Tunisi dell'8 settembre 1868, della durata di 28 anni ci fu denunziato in tempo utile perchè non si avverasse la tacita riconduzione per altrettanto lasso di tempo. Fu denunziato prima a Roma, e sulle osservazioni fatte dal Governo italiano intorno alla regolarità del procedimento ci fu, senza alcuna difficoltà, denunziato anche a Tunisi dal residente francese, ministro degli affari esteri del Bey.

Il nostro agente e console generale, nel dare atto della denuncia, espresse riserve per i diritti derivanti dalle capitolazioni e dagli usi, e per la sopravvivenza, al trattato in scadenza, dei trattati che il Bey aveva cogli antichi Stati italiani.

Il residente francese replicò, alla sua volta,

che il Governo del Bey alle riserve del Governo italiano opponeva, per parte sua, tutte le riserve utili.

La denuncia del trattato non ci poteva giungere come un fatto inaspettato.

Il Governo francese, con una legge del 1890, aveva concesso dei grandi privilegi, anzi l'entrata in franchigia, per determinate quantità ai prodotti della Tunisia.

Questa legge aveva appagato le domande dei coloni e dei capitalisti francesi impegnati in notevole misura nelle intraprese agricole di Tunisi. Nel tempo stesso aveva sollevato i reclami dei produttori francesi, i quali domandavano che con uguali privilegi fosse loro aperto più largamente il mercato tunisino.

Ora a questo si opponevano i trattati del Bey colle altre nazioni, per i quali ogni vantaggio accordato al commercio francese si sarebbe esteso a tutti, con nessun beneficio del primo, e con evidente danno delle finanze tunisine.

Una forte corrente d'opinione domandò dunque, in Francia, al Governo che fosse rimosso questo ostacolo, che fosse denunciato il trattato con l'Italia, prossimo alla scadenza, che fosse negoziato per la revisione del trattato coll'Inghilterra, con questo scopo precipuo di riprendere la libertà d'azione necessaria per regolare le relazioni economiche fra lo Stato protettore e lo Stato protetto.

E non meno che l'ostacolo dei trattati il Governo francese era indotto a rimuovere anche quello delle capitolazioni, le quali, quasi al pari dei trattati, si opponevano a raggiungere questo intento, ed anche perchè (è d'uopo riconoscerlo) il concetto giuridico e politico del protettorato, nelle sue quotidiane applicazioni, trova ostacoli nel concetto politico e giuridico delle capitolazioni.

La cagione, dunque, della denuncia, il conflitto degli interessi, il significato delle riserve scambiate all'atto della denuncia stessa, dimostravano come dovessero trovarsi in una assoluta contraddizione il punto di vista e le questioni di principio da cui i due Governi potevano prender la mosse.

Sul terreno delle controversie giuridiche e delle affermazioni teoriche era impossibile qualunque accordo.

Noi potevamo sostenere che, scaduto il trattato del 1863, rivivevano i trattati che il Bey aveva conclusi con gli antichi Stati ita-

liani e che il trattato in scadenza confermava. Ci si sarebbe risposto che il trattato del 1868 non confermava i trattati antichi, ma i diritti conferiti in quei trattati; non coesistere gli antichi, accanto al nuovo trattato, il quale, invece di enumerare tutti i diritti sanciti dagli antichi, li riassumeva in una formula generale di conferma, dopo la quale questi diritti avrebbero bensì continuato a sussistere, ma in forza del nuovo trattato e non degli antichi surrogati dal nuovo. Ci si sarebbe aggiunto, come una prova che tale fosse l'intenzione dei contraenti, che altrimenti, secondo l'articolo 1 del trattato del 1868, avrebbero dovuto rivivere anche gli antichi trattati col Regno delle Due Sicilie e col Granducato di Toscana, mentre, otto anni prima che il trattato del 1868 fosse stipulato, il Governo italiano aveva dichiarato, come un principio del suo diritto pubblico, che, colla formazione del Regno d'Italia, quei trattati erano perenti.

Avremmo potuto sostenere, ed io credo con miglior ragione, che, caduto il trattato del 1868, rimanevano in vigore le capitolazioni, o per lo meno quello che delle capitolazioni era rimasto a Tunisi. Il Governo francese ci avrebbe però risposto che la trasformazione civile della Tunisia era compiuta, e avrebbe sostenuto la nota teoria che il regime delle capitolazioni si giustifica con la differenza delle leggi, dei costumi, della religione, ma che, quando in un paese sono introdotte e assicurate le guarentigie di un'amministrazione civile, le capitolazioni perdono la loro ragione di essere.

Ora, o signori, io non voglio discutere questa teoria, che appassiona l'onorevole deputato Muratori; solo non dobbiamo nascondere che, almeno nell'ordine dei fatti, essa trovava un appoggio negli esempi dati dagli altri Governi.

L'Austria-Ungheria, occupata la Bosnia e l'Erzegovina, vi aveva abolito le capitolazioni.

L'Inghilterra, occupata Cipro, aveva fatto altrettanto. La Serbia e la Rumania, staccatesi dall'Impero ottomano, si erano affrancate dal regime delle capitolazioni.

Ora io non voglio dire che questi fatti costituiscano ciò che, nelle relazioni internazionali, potrebbe chiamarsi un diritto ricevuto; ma certamente formavano un crescente numero di precedenti.

Ed a questi precedenti si aggiungeva la attitudine presa nella stessa questione tunisina, nella stessa questione sollevata dalla denuncia dei trattati, dagli altri Governi.

L'Austria-Ungheria, poco tempo prima che noi cominciassimo i negoziati, aveva concluso con la Francia un accordo, col quale rinunciava a fare appello al diritto delle capitolarzioni, e per via di clausole declaratorie pattuiva semplicemente pei sudditi austro-ungarici il trattamento di cui questi godevano in Francia.

La Germania, che non aveva un trattato con Tunisi, sino dai giorni della denuncia del trattato, ci faceva intendere, che essa non credeva di potere invocare le capitolarzioni, e che le sarebbe bastato di assicurarsi il trattamento della nazione più favorita.

L'Inghilterra, in possesso di un trattato di commercio perfetto e senza scadenza, di un trattato che solo l'opera della diplomazia poteva modificare, aveva consentito, con una clausola inserita nel suo trattato con la Francia per il Siam, a procedere alla sua revisione, e dalle nostre informazioni risultava che il Governo britannico avrebbe bensì domandato per il suo commercio buoni patti doganali, ma delle capitolarzioni non avrebbe fatto gran caso.

E che ciò fosse, lo dimostrava, non solo il precedente di Cipro, ma anche il fatto che pochi anni sono l'Inghilterra ha concluso con la Francia un accordo, per il quale la convenzione di estradizione, esistente fra la Francia e l'Inghilterra, è puramente e semplicemente estesa alla Tunisia: il che era un vero abbandono delle capitolarzioni.

Questa discussione, dunque, non poteva avere nessun pratico risultato. Essa ci riconduceva alla questione che era la sola vera e seria, come giustamente disse l'onorevole deputato Saporito, vale a dire se si doveva, o no, negoziare per un nuovo trattato.

Noi, o signori, abbiamo dovuto considerare, nel sentimento della nostra responsabilità, quali sarebbero stati i danni derivanti dalla situazione che sarebbe succeduta al trattato, se questa situazione fosse rimasta priva delle guarentigie di patti reciprocamente ammessi e consentiti.

Ora, perchè un negoziato fosse possibile, una sola via era aperta: mettere, al posto delle controversie teoriche, delle soluzioni pra-

tiche, ugualmente accettabili ed ugualmente utili per le due parti.

Abbiamo preferito metterci sul terreno dei fatti, e di quelli che ci parevano ormai gli interessi reali e concreti del paese, soprattutto dei numerosi italiani che sono stabiliti a Tunisi.

Non ci è parso impossibile di potere, con nuove formole e con nuovi patti, tutelare tutti quegli interessi ai quali prima provvedevano il trattato del 1868 e lo stato di cose fino allora esistente a Tunisi, e che, in mancanza d'altre stipulazioni, potevano rimanere non protetti da un titolo indiscutibile ed essere compromessi. Un complesso di stipulazioni, nelle quali tutti questi interessi effettivi e concreti fossero inclusi e guarentiti, ci evitava di dover ricorrere a quelle quistioni di massima le quali, già ne avevamo la certezza, non avrebbero avuto altro effetto che di mettere in luce un irreducibile dissenso.

Abbiamo quindi creduto che, se questo risultato si poteva ottenere, era preferibile il negoziare.

La guarentigia di tali interessi era per noi rappresentata dal trattato del 1868 e da quanto rimaneva a Tunisi delle capitolarzioni.

Il trattato del 1868 assicurava alle nostre industrie marittime dei vantaggi di cui senza speciali stipulazioni una nazione non gode in paesi esteri.

Esso assicurava alla nostra navigazione il traffico di cabotaggio, che è esercitato dalla Società di Navigazione generale, e da numerosi velieri siciliani, dediti all'industria dei trasporti. Se, in mancanza di un patto speciale, si fosse esteso alla Tunisia un regime analogo a quello dell'Algeria, il cabotaggio ci sarebbe stato interdetto.

Il trattato del 1868 riconosceva ai cittadini italiani il diritto di esercitare la pesca nelle acque tunisine.

La legislazione di tutti i paesi riserva ai proprii nazionali l'esercizio esclusivo della pesca nelle acque territoriali. L'industria della pesca in Tunisi, — pesca del pesce, delle spugne ecc. — è un'industria quasi esclusivamente italiana, un'industria importante, un vero interesse della nostra colonia; questa industria dà vita e lucro a numerosi pescatori, i quali accorrono colle loro barche, specialmente dalla Sicilia.

In mancanza di un patto speciale, il Go-

verno del Bey avrebbe potuto chiudere il mare territoriale della Reggenza ai pescatori italiani.

Inoltre il trattato del 1868 conteneva un articolo 13, del quale si è molto parlato in questa discussione. Questo articolo dice: « Saranno considerati come cittadini italiani a Tunisi, e come tunisini in Italia, quelli che avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la nazionalità italiana o tunisina. »

Non ho bisogno di spiegare alla Camera la grave questione che può essere racchiusa in quest'articolo, e che meritava tutta la nostra attenzione; questa importanza è tanto più grande in quanto che sono numerose le famiglie italiane stabilite a Tunisi da varie generazioni, ed ora che le imprese agricole chiamano colà i nostri coloni, si inducono anche a prendervi stabile dimora.

Un patto esplicito, che mettesse fuori di dubbio che per effetto di leggi interne chi è italiano a norma della nostra legislazione non possa essere spossessato della sua nazionalità d'origine, se aveva la sua opportunità in un trattato col Governo del Bey, l'aveva tanto maggiore nelle attuali condizioni politiche della Tunisia.

Quali erano, inoltre, gl'interessi nostri che si potevano dire rappresentati dalle capitolazioni?

Anzitutto debbo fare un'osservazione.

È evidente che, anche invocandosi le capitolazioni, queste non si potevano invocare che in quanto ancora costituivano lo stato di cose vigente a Tunisi al momento della scadenza del trattato, e nella misura in cui non erano già state derogate col nostro concorso tacito o espresso.

Si deve dunque indagare che cosa rimaneva a Tunisi del regime delle capitolazioni.

Tutto non è egualmente sicuro nel regime delle capitolazioni, le quali furono oggetto di interpretazioni estensive e di ampliamenti, talvolta contestate, e talvolta subite con le debite riserve. Ad ogni modo, esse possono essere ridotte ad alcuni sommi capi.

Una prima parte, una parte principale, essenziale, del regime delle capitolazioni, quella che rappresenta veramente una estensione della sovranità delle nazioni estere nei paesi retti a capitolazioni, è la competenza esclusiva dei loro tribunali consolari nelle

cause in cui gli stranieri sono, o convenuti, od imputati.

Ora, o signori, la Francia ha, da dodici anni, assunto a Tunisi l'amministrazione della giustizia; e questo col consenso, non già tacito, ma espresso, ma contrattuale, di tutte le Potenze e col nostro.

Una legge francese del marzo 1883 aveva stabilito a Tunisi dei tribunali francesi; un Decreto del Bey ne aveva estesa la giurisdizione agli indigeni ed a quegli stranieri i cui tribunali consolari fossero stati soppressi.

Al pari delle altre potenze, anche l'Italia, aveva, con un protocollo firmato dal ministro degli esteri del Regno d'Italia e dall'ambasciatore francese a Roma, ed approvato dal Parlamento, consentito a sospendere la giurisdizione del nostro tribunale consolare e a sostituirvi la giurisdizione di tribunali francesi, che emanano le loro sentenze in nome del popolo francese, che hanno il loro ricorso in appello alla Corte di Algeri, il loro ricorso in Cassazione alla Cassazione di Parigi, e per le cui condanne criminali il diritto di grazia appartiene al presidente della Repubblica francese.

L'illustre e compianto Mancini, che stipulava il protocollo, aveva in pari tempo dichiarato, e lo si può leggere nei *Libri verdi*, che questa sospensione doveva durare finchè duravano le circostanze che l'avevano determinata, vale a dire finchè duravano i tribunali europei.

Ma, se anche il protocollo avesse potuto essere disdetto, sarebbe stato oggi possibile, conveniva a noi, il far rivivere le giurisdizioni consolari?

Se un italiano fosse il convenuto, ed il tribunale consolare pronunziasse la sua sentenza, dove sarebbe la forza per fare eseguire questa sentenza? E se l'italiano fosse l'attore, a quale tribunale dovrebbe rivolgersi se non ancora ai tribunali francesi, poichè tutti gli altri Stati hanno abolito i loro tribunali? E i tribunali francesi cesserebbero di dichiararsi competenti nelle cause in cui un italiano fosse parte?

Io non ho bisogno d'indugiarmi ad esaminare queste varie ipotesi per dimostrare che il conflitto sarebbe immediato, inevitabile, insolubile.

Il ritornare, noi soli, a Tunisi, alla giurisdizione consolare, equivarrebbe, in mezzo ad un conflitto inestricabile di competenze,

a privare gl'italiani di ogni efficace tutela del diritto, di ogni civile amministrazione della giustizia. (*Benissimo! — Approvazioni*).

Questa parte essenziale del regime delle capitolazioni, a Tunisi, è dunque finita.

Un altro principio che i Governi europei fanno prevalere nei paesi a capitolazioni è la necessità dell'assenso preventivo delle Potenze per tutte quelle disposizioni legislative che devono aver effetto sugli stranieri.

Dopo l'occupazione francese fu conclusa, tra il Bey e la Francia, la così detta convenzione della Marsa dell'8 giugno 1883 (sono dunque già passati 13 anni). Coll'articolo 1° di questa convenzione il Bey s'impegnava a procedere alle riforme giudiziarie, amministrative e finanziarie che il Governo francese giudicasse utili.

Con questa convenzione la Francia metteva la mano su ogni trasformazione legislativa della Tunisia e su tutti i suoi servizi pubblici. Ma, se la convenzione della Marsa era una limitazione della sovranità internazionale del Bey, essa contraddiceva anche al principio delle capitolazioni, perchè conferiva esclusivamente alla Francia quel diritto di assenso preventivo alla legislazione avente effetto sugli stranieri, che per le capitolazioni era riservato, in pari grado, a tutti i Governi.

A questa convenzione tenne dietro tutta una serie di provvedimenti legislativi, applicabili anche agli stranieri, in tutte le materie, compresa anche la finanziaria, che a poco a poco si sostituirono all'antica legislazione indigena, e formarono un nuovo diritto pubblico, senza che la convenzione originaria, nè i provvedimenti che ne erano la conseguenza, fossero l'oggetto di opposizioni da parte degli altri Governi.

Se vi furono alcuni reclami, essi non concernevano il principio stesso, vale a dire la necessità dell'assenso preventivo dei Governi, ma piuttosto qualche speciale disposizione che poteva contraddire a qualche articolo dei trattati.

Così il Bey aveva finito col fare alla Francia, non una semplice delegazione di poteri amministrativi, ma le aveva delegato la sua rappresentanza diplomatica, il potere legislativo e l'esercizio della giustizia. E dal trattato del Bardo, per una serie di trasformazioni, ammesse in fatto dagli altri Governi, era uscita la forma e la sostanza del più completo Protettorato.

Quegli onorevoli preopinanti, dunque, che ci accusano di avere tutto ceduto, tutto abbandonato, di avere così miseramente compromesso una situazione che, a detta loro, avremmo ricevuta intatta, mi pare che dimentichino tutto questo passato. (*Bene!*)

Quando io ascoltavo il discorso dell'onorevole Muratori, io mi domandava: quale dunque sarebbe la conclusione?

E non ne ho potuto dedurre che una sola.

L'onorevole deputato Muratori ci biasima perchè non abbiamo creduto di potere oggi rifare quella questione che l'Italia non aveva fatta quindici anni or sono. (*Benissimo! Bravo!*)

Ho dovuto, o signori, dare alla Camera queste spiegazioni, poichè tanto si parla delle capitolazioni, per determinare in quanta parte esse fossero già state derogate.

Sotto il regime, bensì, di quel complesso, o di capitolazioni, o di usi, di cui si componeva lo stato di cose esistente a Tunisi, si sono costituiti e vivono nella Reggenza alcuni istituti italiani di una grande importanza per la vita morale e nazionale della nostra colonia.

Molte associazioni si sono formate, associazioni di mutuo soccorso, associazioni di operai ed altre, le quali, in mezzo alla vita del lavoro e degli affari, tengono desto lo spirito patrio e lo spirito di solidarietà.

Un decreto del bey di Tunisi, pubblicato alcuni anni sono, prescrive che le Associazioni, nella Reggenza, per vivere devono ottenere dal Governo l'autorizzazione preventiva. In mancanza di un patto speciale (io continuo a rispondere all'onorevole Saporito, che domandava: « perchè avete concluso il trattato? »), l'esistenza di quelle associazioni poteva dunque esser messa in dubbio.

Ma ancor più ci premevano le scuole nostre, frequentate da un numero grande di figli dei nostri concittadini; quelle scuole che sono il vero centro morale della colonia, che vi mantengono il sentimento dell'italianità e della patria.

Non è, o signori, una proposizione sicura lo affermare che le scuole hanno il loro pieno fondamento giuridico nelle capitolazioni. Quando le capitolazioni sono state introdotte, alle scuole non si pensava. Esse hanno piuttosto il loro fondamento negli usi e nelle tradizioni. Un riconoscimento esplicito delle scuole, in diritto, non si ebbe nemmeno dalla Turchia.

A più riprese e in tempi recenti, le autorità

ottomane contestarono a noi e ad altri Governi il diritto di fondare nuove scuole, cercarono di esigere il diritto dell'autorizzazione preventiva, di riservarsi il diritto d'ispezione sui testi, sui sistemi disciplinari, e d'imporre come lingua locale la lingua turca.

Il Governo italiano non accettò queste pretese, ma acconsentì ad invitare le autorità ottomane a visitare le scuole, per riconoscere che non vi si faceva propaganda religiosa, e che vi si rispettavano le leggi dell'igiene e della morale.

La legge della pubblica istruzione, in Turchia, dispone che l'autorizzazione per fondare una nuova scuola appartiene, nelle Provincie, ai Governatori, nella capitale, al ministro dell'istruzione, a condizione che i diplomi dei maestri, i corsi degli studi, i libri scolastici siano approvati dal Ministero. I Governi si limitarono a difendere lo *statu quo* per le scuole che già esistevano, senza accettare queste restrizioni. Ciò basti a provare che la materia non è fuori di ogni contestazione.

In Tunisia, un decreto del Bey, del 1888, disciplinava le scuole pubbliche e private, le assoggettava all'ispezione scolastica francese ed all'obbligo della lingua francese. Il Governo italiano fortemente vi si oppose. Il Decreto in fatto non venne applicato, ma la questione di massima rimase insoluta.

In questo stato di cose, o signori, se non interveniva una guarentigia espressa e convenzionale, se, invece di un accordo, vi fosse stato a Tunisi un conflitto che avrebbe reso più viva la diffidenza verso gli italiani, una legislazione scolastica, contro la quale noi avremmo protestato, ma che avrebbe seguito il suo corso, poteva alterare il carattere attuale, il carattere prettamente italiano delle nostre scuole.

Queste, lo ripeto, furono le ragioni, per le quali abbiamo creduto che, nell'interesse del nostro paese, fosse preferibile il negoziare ed il concludere.

Regolare il complesso dei nostri interessi a Tunisi; tra essi assicurare con stipulazioni formali quelli interessi speciali che erano stati protetti dal trattato del 1868 e dalle capitolazioni, e che in mancanza di un titolo positivo e incontrastato sarebbero stati privi d'ogni pratica guarentigia: tale è lo scopo che noi ci siamo proposto.

Questi interessi, li ho enumerati, ora, nei loro punti più importanti.

Il trattato, che abbiamo avuto l'onore di presentarvi, assicura alla nostra navigazione il cabotaggio ed assicura a tutta una popolazione di pescatori italiani il diritto di pesca nelle uguali condizioni nelle quali essi lo esercitavano nel passato. Il diritto di pesca nelle acque tunisine è riconosciuto unilateralmente ai pescatori italiani, che saranno trattati come i nazionali e come i Francesi.

Qualche regolamento per la preservazione delle specie, qualche limitazione per qualche modo distruttivo di pesca, nell'interesse stesso della industria, potevano essere applicati anche col trattato scaduto, poichè i pescatori italiani avevano il trattamento dei nazionali.

L'articolo 13 della Convenzione consolare e di stabilimento, dove questa disposizione avrà la sua più opportuna sede, riproduce l'articolo del trattato del 1868 riguardo alla cittadinanza, e consacra il principio che nessun italiano in Tunisia potrà perdere la sua nazionalità di origine per effetto di leggi interne, o per altro modo che per effetto della propria volontà.

Gli onorevoli preopinanti mi hanno chiesto quali saranno gli effetti di questa clausola, dopo scaduto il trattato.

Io devo a questa domanda una risposta. (*Segni di attenzione*).

Questo articolo contiene la forma la più ampia e più favorevole che si possa concepire.

Esso ha, infatti, come pratico effetto, quello di tradurre in un patto convenzionale la prescrizione stessa della legge patria, ed è tutto quello che si può domandare nelle relazioni coi paesi esteri.

La clausola è immediatamente operativa, poichè, facendosi anche l'ipotesi (ipotesi che non è presumibile, perchè nelle condizioni attuali della Tunisia sarebbe contraria alle norme comuni del diritto pubblico), facendo, dico, anche l'ipotesi che si pubblicasse a Tunisi una legge analoga a quella che ora vige in Francia, sarebbero immuni dal perdere la loro nazionalità rimpetto a questa legge (perchè rimpetto alla nostra legge non la perderebbero) gli italiani nati a Tunisi da genitori ivi nati, e sarebbero immuni dal dovere optare per la conservazione della nazionalità i cittadini italiani nati a Tunisi al loro giungere al 21° anno di età. Ogni italiano che oggi

vive in Tunisia, ogni italiano che vi nascerà, fino alla scadenza del trattato, porta e porterà con sé la piena qualità di italiano, il diritto di cittadinanza italiana. E benchè il trattato abbia un limite di tempo, quando lo si dovrà rinnovare rimarrà però sempre l'efficacia morale e politica di questo precedente, tanto più che il principio che ha dominato tutte le stipulazioni che noi abbiamo concluso, è il rispetto ai diritti acquisiti ed alle situazioni acquisite.

Col protocollo annesso al trattato, le associazioni che ora esistono a Tunisi non hanno bisogno di chiedere una autorizzazione che potrebbe esser loro concessa, come potrebbe esser loro negata. Il solo fatto della loro esistenza le pone in condizione di società legalmente autorizzate.

Lo stesso protocollo assicura la conservazione, nelle condizioni attuali, del nostro ospedale, che è una assai benemerita istituzione.

Esso assicura inoltre lo *statu quo* per le scuole italiane esistenti nella Tunisia.

Nulla sarà in esse alterato; esse rimarranno quali ora si trovano.

• L'onorevole deputato Muratori crede che questa clausola del protocollo non dia alle nostre scuole veruna efficace garanzia. Pure l'articolo è chiaro, e mi pare non possa dar luogo ad interpretazioni dubbie. Lo *statu quo* è mantenuto; ho preferito questa parola perchè era la più comprensiva, e perchè ogni determinazione non avrebbe potuto che diminuirlo. Lo *statu quo* non è già il solo riconoscimento della esistenza giuridica di quegli Istituti, ma esso comprende anche la conservazione di quella autonomia didattica della quale sono in possesso. Esso significa che le nostre scuole rimangono, col loro organismo attuale, coi loro insegnanti, coi loro programmi, come pel passato. I diritti superiori, che sono riservati, non sono dunque i diritti in forza dei quali l'autorità locale potrebbe modificare questo *statu quo*, poichè in questa materia i diritti superiori sono limitati dal patto. Essi sono solo i diritti determinati nell'articolo del protocollo, vale a dire i diritti superiori in materia di igiene e di ordine pubblico. E siccome l'*ordine pubblico* è una parola non ancora ben definita nella scienza e nella pratica, il suo significato fu espressamente circoscritto all'applicazione delle leggi di polizia e di sicurezza pubblica.

Per le industrie, per i diritti di stabili-

mento, nei quali gli italiani sono pareggiati ai cittadini della nazione più favorita ed ai francesi, per gli istituti che importano ai loro sentimenti nazionali, la nostra colonia potrà, insomma, continuare a sviluppare la sua vita economica e morale in condizioni sostanzialmente non dissimili da quelle in cui si trovava alla scadenza del trattato del 1868.

A tutto questo si fa una obbiezione, che ho sentito oggi più volte ripetere: I trattati hanno un termine, e voi avete dato, ci si dice, per base alla situazione degli italiani, a Tunisi, un titolo limitato nella durata, invece di un titolo perpetuo, come è quello delle capitolazioni.

Ma, signori, io ho già esposto alla Camera che ogni controversia teorica sull'esistenza, o sulla non esistenza delle capitolazioni, sarebbe stata insolubile.

Noi abbiamo proceduto, — è questa la risposta che posso dare all'onorevole Sciacca della Scala, — noi abbiamo proceduto per via di preterizione; non ne abbiamo parlato.

Per rispondere, dunque, alla obiezione che mi è opposta, io dovrei rifare tutta quella argomentazione con la quale mi sono sforzato di dimostrare che i vantaggi di un accordo erano preferibili ad uno sterile contrasto, durante il quale la nostra colonia sarebbe stata soggetta a tutti i danni derivanti dalla mancanza di un trattato reciprocamente assentito.

Dopo nove anni di un simile contrasto la situazione sarebbe migliore?

È questo, che dovrebbero dimostrarci gli onorevoli preopinanti. Io dubito assai che, dopo questi nove anni, i nostri successori troverebbero, nel contrasto medesimo e nelle sue conseguenze, una base migliore di quella che troveranno nello stato di cose, utile e soddisfacente, che questo trattato avrà assicurato. (*Benissimo!*)

Esso è affidato alla lealtà ed allo spirito di conciliazione dei due Governi; è affidato al loro bene inteso interesse e a quello degli italiani stabiliti a Tunisi.

Io confido che l'opera del tempo ed i benefici dell'esperienza varranno a consolidarlo e ad assicurarne la durata. (*Benissimo!*)

Rimane la questione del trattamento doganale. Io ne parlerò assai brevemente, perchè il mio collega, più competente di me in questa materia, potrà dare alla Camera più larghe spiegazioni.

I nostri prodotti a Tunisi hanno pagato finora un dazio *ad valorem* del 10 per cento per il vino e per gli spiriti, e dell'8 per cento per le altre merci.

Il trattato ci assicura la conservazione dello *statu quo* finchè durerà il trattato anglo-tunisino, ed in seguito, il trattamento della nazione più favorita, compreso il trattamento inglese, sulla base di una tariffa minima che non potrà in alcun caso eccedere il limite della tariffa minima francese.

È stato osservato dall'onorevole Sciacca della Scala, e da altri preopinanti, che il limite della tariffa minima francese è tale che non vi si può fare assegnamento. Mi fu chiesto se il limite fissato nella nostra stipulazione è quello della tariffa minima attuale, oppure di quella tariffa minima che potesse essere modificata, ed eventualmente anche accresciuta durante il trattato.

Il sistema di tariffe che vige in Francia è autonomo. Non è dunque esclusa, in diritto, per effetto della concessione che ne vien fatta in forma convenzionale ad altri Stati, la facoltà di modificarle.

Ma ciò che non è impossibile in stretto dritto, diventa assai improbabile nel fatto per un cumulo di circostanze politiche ed economiche. Infatti la tariffa minima, malgrado il suo carattere autonomo, è oggidi la base delle stipulazioni commerciali della Francia con tutti gli Stati.

Questa tariffa minima è basata, con vari di questi Stati (per esempio nel trattato colla Svizzera), sulla reciprocità del trattamento di favore senza limite di tempo. Ora questi trattati potrebbero essere denunziati, e la Francia potrebbe esporsi a rappresaglie doganali, se uno dei termini del contratto venisse ad essere sensibilmente modificato.

Tutto, dunque, fa presumere che la tariffa minima francese abbia oggi acquistato una stabilità di fatto in forza del complesso delle stipulazioni commerciali della Francia. La Francia certo non vorrebbe, in vista del limitato nostro commercio con Tunisi, turbare tutto il sistema delle sue relazioni economiche internazionali. I precedenti giustificano questa previsione. In occasione del trattato con la Svizzera il Governo francese ha, infatti, diminuito, non convenzionalmente, ma in modo autonomo, alcuni dazi della sua tariffa minima.

Ogni ulteriore abbassamento di dazi fran-

cesi, come è stato già giustamente osservato da alcuni onorevoli preopinanti, fatto in occasione di qualsiasi altro accordo con altri Stati, si estenderà di pieno diritto anche alle merci italiane in Tunisi, e questa ipotesi è assai più probabile che non l'ipotesi che la tariffa minima francese debba essere inasprita.

Io confido che la nuova tariffa tunisina, anche quando sarà applicata, non escluderà le merci nostre dalla Tunisia, sia perchè il nostro commercio potrà approfittare delle numerose esenzioni che si trovano nelle tariffe francesi, sia perchè l'esperienza ci ha dimostrato che, dove gli italiani sono numerosi, ivi è un naturale richiamo alle merci italiane.

Ma, qualunque sia questo effetto, io non voglio negare che ci si possa eventualmente aggiungere un altro aggravio.

Il Governo francese ha denunziato il nostro trattato del 1868 per poter regolare in modo speciale le relazioni tra il mercato tunisino ed il francese. Ora un trattamento privilegiato del commercio francese certamente aggraverebbe, per tutte le altre nazioni, le condizioni della concorrenza. Nella misura, dunque, assai limitata che il nostro commercio con la Tunisia rappresenta nel complesso della produzione italiana, vi sarà qualche perdita economica, nè io lo voglio contestare.

Ma questa perdita non ci parve tale da consigliarci a rompere le trattative, da farci rinunciare a dare assetto ad altri interessi, economici e politici, che ci sembravano prevalenti, da farci vedere preferibile l'espore il nostro traffico, per il quale avremmo voluto ottenere condizioni migliori, a subire frattanto danni più immediati ed assai più gravi.

Innanzitutto noi abbiamo pensato che la questione della tariffa doganale a Tunisi non era la sola questione in cui fosse implicato il problema delle relazioni economiche tra l'Italia e la Francia. (*Attenzione*) Questo trattato, col quale l'Italia e la Francia, per la prima volta dopo molti anni, hanno potuto negoziare e intendersi su un affare molto più atto a dividerle che a riavvicinarle, crea nelle relazioni dei due Paesi uno stato di cose migliore (*Benissimo!*), nel quale essi potranno quando il momento opportuno sarà giunto considerare l'insieme delle loro relazioni economiche per ricondurle a una condizione normale...

Voci. È verissimo! Bene! Bravo!

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Allora, in una più vasta conciliazione di interessi, in un campo assai più largo, la produzione italiana potrà trovare un compenso e un risarcimento a qualche perdita nel mercato della Tunisia.

Non aggiungerò, o signori, che poche parole. La scadenza del trattato del 1868 (*Forse! forse!*), la scadenza del trattato del 1868 ci poneva dinnanzi alla chiara alternativa di due diverse politiche e delle loro opposte conseguenze.

Noi potevamo, astenendoci dal trattare, o interrompendo le trattative appena incominciate, chiudendoci nella cerchia delle affermazioni assolute, dichiarare alla Francia che, scaduto il trattato del 1868, le nostre relazioni avrebbero avuto per regola immediata il ritorno al regime delle capitazioni.

Quali sarebbero state le conseguenze?

Il Governo francese, o il Governo del Bey per esso, non avrebbero commesso delle violenze, ne sono convinto, ma non avrebbero nemmeno ammesso che le conseguenze di questa nostra proclamazione avessero alcun effetto pratico in Tunisia. Una serie di proteste, e di fatti compiuti ad onta di queste proteste, non poteva prolungarsi senza creare uno stato di cose incompatibile colla serietà e colla dignità della nostra condotta. (*Benissimo!*) Non ne sarebbe derivata la guerra, certamente. Ma una politica deve pure avere una sanzione. E noi saremmo stati condotti, dopo un breve succedersi d'incidenti diplomatici, a dare per necessaria sanzione alla nostra politica l'interruzione dei nostri rapporti colla Francia.

Ora, o signori, una rottura di relazioni colla Francia non avrebbe messo in pericolo la nostra sicurezza materiale; ma sarebbe stato un fatto perturbatore della nostra situazione internazionale, un fatto perturbatore della stessa situazione generale dell'Europa, la quale cerca, in nome di un grande interesse umano, di rimuovere da sé le cause dei pericoli e dei conflitti. (*Benissimo!*)

Sarebbe stato un fatto giustificato quindici anni or sono, (*Bravo! Bene!*) quando l'Italia non vi ebbe ricorso; e che oggi a nessuno, in Europa, sarebbe parso proporzionato alle questioni di cui ormai si trattava. (*Bene! Bravo!* — *Approvazioni*).

Ci saremmo posti per le vie di una politica pericolosa e sterile al tempo stesso, e di cui non poteva immaginarsi la più alta a

compromettere gli interessi e l'avvenire della nostra Colonia a Tunisi.

Chi desidera, o signori, che da Tunisi non scompaia l'orma italiana, deve anche desiderare che la nostra Colonia colà coll'industria, col lavoro, col commercio, continui a rappresentarvi l'importanza dell'elemento italiano.

La rottura delle relazioni con la Francia, nelle circostanze e per le cause che l'avrebbero determinata, avrebbe avuto per sicuro effetto di rendere l'amministrazione francese irremediabilmente contraria all'elemento italiano nella Tunisia, di indurla a contrastare, come si contrasta un pericolo politico, ogni espansione della sua vita economica e morale.

Noi avremmo, per l'affermazione d'un diritto teorico, abbandonato al destino ogni interesse positivo e concreto, lasciando ai nostri successori una situazione, pei fatti che si sarebbero frattanto compiuti, assai più sfavorevole di quella che noi abbiamo ricevuto.

Abbiamo preferito di considerare la situazione politica nostra e la situazione politica dell'Europa — perchè nessuna grave questione internazionale può considerarsi oggi separatamente — ed abbiamo creduto di fare un'opera di ragione e di saviezza politica preferendo la via di una conciliazione onorevole.

Abbiamo creduto di fare opera utile all'Italia rimuovendo dal suo avvenire un conflitto di cui si potevano prevedere i pericoli, di cui non si poteva prevedere alcun utile risultato, e stipulando un accordo dal quale l'Italia e la Francia potranno prendere le mosse per altri accordi di comune vantaggio, diretti a cercare, nella pacificazione economica, il pegno di quelle buone relazioni politiche che non hanno nulla d'incompatibile con la nostra situazione internazionale, e che sono conformi agli interessi delle due nazioni. (*Bene! Bene!* — *Vive approvazioni*).

Noi, o signori, raccomandiamo vivamente il trattato alla vostra approvazione, e aspettiamo il vostro giudizio con la coscienza di aver compiuto il nostro dovere. (*Vivissime approvazioni* — *Applausi* — *Congratulazioni*).

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla presidenza.

Ricci Paolo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere quali provvedimenti intenda prendere perchè venga ricostruito il ponte sul torrente Verde a Pontedecimo rovinato in seguito alle piene del 1892.

« Giancarlo Daneo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, per conoscere se intenda proporre al Parlamento qualche provvedimento legislativo sul riposo festivo e sul lavoro notturno.

« Marescalchi A. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, presidente del Consiglio, sulle ragioni per le quali il Governo non applica i criteri, enunciati in occasione delle ultime interpellanze sulla politica interna, circa il diritto di riunione e di associazione, anche al partito cattolico, che proclama come ultimo fine la dissoluzione dell'unità della patria.

« Tecchio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle finanze se creda opportuno, in conformità delle dichiarazioni da lui fatte alla Camera, adottare per legge, o per regolamento, o temporaneamente, mediante istruzioni, provvedimenti che valgano a rendere possibile la distillazione agricola a beneficio specialmente dei piccoli proprietari.

« Ricci V. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulle responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria per il deragliamento del treno accelerato 83 presso la stazione di Corigliano Calabro, e per le frequenti interruzioni di quella linea, con danno della sicurezza delle persone e delle esigenze del traffico.

« D'Alife, Lucifero. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere verso il commendatore Francesco Muzi, procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, querelato da Maddalena Panizza per ingiurie e lesioni personali.

« Imbriani-Poerio. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere quando voglia disciplinare lo smercio del siero cosiddetto anti-tubercolare.

« Celli, Angiolini, Rampoldi, Basetti, Badaloni. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Guicciardini, ministro di agricoltura, industria e commercio. Prego la Camera di consentire che non appena terminata la discussione di questa legge si discuta il disegno di legge per la proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei Buoni agrari.

È una legge di tale importanza ed urgenza per la quale la Camera, non ne dubito, accoglierà la mia proposta.

Donati. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Donati. Dopo la legge per la ratifica del trattato con la Tunisia, è iscritto nell'ordine del giorno il disegno per « modificazione alla legge 1° marzo 1886 per il riordinamento della imposta fondiaria. »

Questa legge (ripeterò le parole dell'onorevole ministro) è così urgente ed importante che io propongo che la si discuta subito appena esaurita la presente discussione, mettendola poi immediatamente dopo la legge, di cui ha parlato l'onorevole ministro.

Guicciardini, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Guicciardini, ministro di agricoltura, industria e commercio. La legge, di cui ho chiesta la precedenza, è una legge semplice, d'ordine, che certamente non darà luogo a discussione. Essa però ha carattere d'urgenza, perchè si tratta di prorogare i termini che scadono col 31 dicembre.

Quindi prego l'onorevole Donati di consentire che abbia la precedenza, su quella da lui indicata.

Presidente. Onorevole Donati, insiste?

Donati. Dopo queste spiegazioni, ritiro la

mia proposta, purchè non si facciano altre proposte di precedenza.

Presidente. Non ci sono altre proposte. Non essendoci altre osservazioni in contrario, la proposta dell'onorevole ministro si intenderà approvata.

(È approvata).

La seduta termina alle 19.10.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Brunicardi ed altri.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Esecuzione della convenzione commerciale e marittima fra l'Italia e la Tunisia; e conversione in legge di due Regi Decreti ad essa relativi. (336, 338, 340) (*Urgenza*).

Discussione dei disegni di legge:

4. Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari. (352) (*Urgenza*).

5. Modificazione alla legge 1º marzo 1886 per il riordinamento della imposta fondiaria. (166).

6. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

7. Requisizioni militari e somministrazioni dei Comuni alle truppe. (54)

8. Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168, sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del Regio Esercito. (272) (*Urgenza*) (*Approvato dal Senato*).

9. Autorizzazione di una lotteria a favore delle Opere pie di Torino. (113)

10. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

11. Avanzamento nei Corpi militari della regia marina. (80)

12. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*)

13. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata. (172)

14. Riscatto della ferrovia Acqui-Alessandria. (76)

15. Disposizione contro l'adulterazione e sofisticazione dei vini. (249)

16. Aggregazione del Comune di Villasar alla Pretura di Serramanna. (91)

17. Aggregazione del Comune di Escalaplano alla pretura di S. Nicolò Gerrei. (241)

18. Facoltà al Governo di aumentare da lire 3000 a lire 4000 il massimo della sovvenzione governativa alle ferrovie concesse all'industria privata. (258)

19. Seguito della discussione sulla proposta di legge:

Disposizione transitoria per l'applicazione dell'articolo 2, n. 5, della legge 24 settembre 1882 circa la iscrizione nelle liste elettorali. (279)

20. Sulle tare doganali. (218).

21. Assegno annuo a favore del Principe Ereditario. (295)

22. Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cav. Leopoldo Pasquali, morto in servizio. (296-296 bis)

23. Modificazioni alle leggi sulla riscossione dell'imposte dirette. (286)

24. Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario. (220)

25. Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali per i Corpi militari della Regia marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità o aspettativa. (337)

26. Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito. Conversione in legge dei Regi Decreti 6 novembre 1894, numeri 505 e 507 per modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito e per gli assegni degli impiegati dell'Amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità. (293) (*Urgenza*)

27. Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle Province Venete e di Mantova. (299)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

